

Emanuela Porta Casucci

*Le paci fra privati nelle parrocchie fiorentine di S. Felice
in Piazza e S. Frediano: un regesto per gli anni 1335-1365*

1. Studi recenti di storia giuridica e di storia delle istituzioni hanno riproposto, sotto molteplici aspetti, il tema del conflitto sociale e delle sue forme di risoluzione in epoca tardo-comunale. Particolarmente significativo appare, in relazione al consolidarsi di un pensiero giuridico che tende a riportare gli usi e le consuetudini tradizionali sotto la disciplina dello spirito civico ma anche alla covigenza di più sistemi normativi accanto alle raccolte statutarie, l'aspetto riguardante la giusvalenza della faida e della vendetta e il ruolo che il ricorso alla pacificazione, coatta o incoraggiata, vi ha come strumento risolutivo di convivenza e di legalità¹. Un tema, quello del controllo e della repressione della conflittualità sociale che, proprio a Firenze, è reso complicato dalla perdita di tutta la documentazione giudiziaria prodotta nel periodo comunale propriamente detto, vale a dire dalla seconda metà del XIII secolo alla prima metà del XIV, e dalla parallela enfattizzazione della funzione storica e politica della pacificazione, almeno per come viene rappresentata nella memorialistica cittadina².

Come noto, infatti, per cause contingenti legate alle violenze scatenatesi durante e dopo la cacciata del Duca d'Atene, avvenuta nel luglio 1343 dopo un anno di regime autocratico, non si dispone più dei registri prodotti dalle attività processuali dei rettori giudiziari fiorentini anteriori al 1343 ed è, pertanto, impossibile per gli studiosi indagare sul *modus operandi* concreto dei tribunali, sulle modalità processuali e sulla capacità o volontà di interpretazione della legge da parte delle autorità giudicanti. Nessuna estrapolazione statistica sulle infrazioni maggiormente ricorrenti, su protagonisti, comportamenti e modi del delinquere è possibile se non rivolgendo una nuova e più mirata attenzione a fonti non tradizionali per la storia giudiziaria, attinenti alla sfera del privato: le ricordanze familiari e i rogiti notarili³.

Se tracce della conflittualità maggiore, esistente in città nella prima metà del Trecento, restano affidate al sopravvissuto registro delle paci cittadine⁴, ordinate nel 1342 dal duca d'Atene poco tempo dopo la sua proclamazione a signore a vita della città «a grido di popolo per certi scardassieri e popolazzo minuto, e masnadieri di certi grandi»⁵, per la conflittualità minore, invece, sono i protocolli notarili e le migliaia di abbreviature in essi contenuti a permettere la ricostituzione di una fonte documentaria omogenea, che getti luce sull'atti-

vità concreta dei giudicanti comunali, al di là della normativa prodotta dalle istituzioni e della memoria dei fatti che i congiunti delle vittime e dei colpevoli possono avere tramandato, talora, nei propri ricordi⁶. Ed è appunto un nucleo di atti notarili, qui presentato, come serie documentaria relativamente omogenea, a delineare la conflittualità urbana: un'ottantina di «paci fra privati»⁷, stipulate nel trentennio che va dal 1335 al 1365⁸. La serie, emersa dallo spoglio di oltre una ventina di protocolli notarili (vedi tab. 1), ripropone l'aggressività dei singoli e la protervia dei gruppi consortili ed evidenzia la diffusione trasversale di un costume sociale piuttosto praticato di autoregolamentazione dei conflitti, testimoniato dall'avvicinarsi, davanti allo scranno notarile, di protagonisti e comprimari provenienti da ogni ceto sociale. Si conferma così, attraverso documenti che delineano anche i dettagli di alleanze familiari e sociali, il permanere di una latente turbolenza cittadina, espressa in forma meno esuberante rispetto a quanto tramandato dalla cronachistica che non perde, però, l'occasione per manifestarsi. A momenti pubblici di significativa valenza per la collettività cittadina - la pace fra i Mannelli e i Velluti stipulata nel 1295 sul sagrato del Palazzo dei Priori davanti alle massime autorità cittadine ne è un esempio⁹, come le paci forzose imposte dal Duca d'Atene nel 1343 e accuratamente registrate dai suoi ufficiali nel palazzo dei Priori, divenuto sede di residenza ducale o nella contigua chiesa di S. Pier Scheraggio - si contrappongono, con analoga valenza giuridica e di significato per i contemporanei, le paci private, per secoli celate nei protocolli di imbreviature, momenti privati di quiete sordina vissuti dalle parti in causa nel discreto riparo di una bottega notarile o di una casa privata.

2. Perché presentiamo un regesto e non una trascrizione documentaria? È noto che le imbreviature notarili non rispecchiano i rogiti prodotti nella forma integrale consegnata ai committenti e alle depositarie istituzionali. Si tratta, infatti, di rapidi sommari dei rogiti rilasciati annotati in contemporanea, talora sono il risultato di appunti e annotazioni prese frettolosamente dal notaio in sede rogatoria e riportati in un secondo momento sui registri di bottega, destinati, in via di principio, a uso di memoria amministrativa e contabile sulle attività della bottega, con un'approssimazione all'originale tale da permettere di rintracciarne committenti, date e tipo di transazione, per eventuali richieste di copie e altri usi successivi. Vi è, quindi, nel testo trascritto dal notaio o da un copista, l'uso smodato delle abbreviazioni tachigrafiche e delle contrazioni lessicali, spesso confondibili con segni di interpunzione e di *omissis*, soprattutto nelle parti di puro formulario giuridico o di riferimento a statuti e normative vigenti¹⁰. È un sistema scrittorio di cui gli addetti sono perfettamente padroni, non inteso per la lettura di terzi, senza alcuno sforzo calligrafico o di comprensibilità poiché l'imbreviatura non è, di per sé, destinata ad alcuna circolazione. Con il progredire della produzione notarile e la crescita esponenziale dei servizi di registrazione e archiviazione, richiesti ai notai lungo il

XIV secolo, saranno proprio le imbreviature, invece, ad assurgere al rango di documento probatorio, pariteticamente alla *forma extensa*, grazie alla *publica fides* di cui godeva la professione notarile in ogni propria manifestazione, pur senza potere giungere mai a costituire una valida base per studi sull'evoluzione del linguaggio giuridico o del pensiero giurisprudenziale, proprio per la loro estrema sinteticità e l'incontrollabile diversificazione metodologica delle mani che le hanno prodotte¹¹.

La scelta di presentare i documenti nella forma di registi è stata dettata da due ordini di motivazioni: ragioni intrinseche alla tipologia documentaria da cui provengono, di cui si è appena detto, e aspetti estrinseci ad essa ma propri delle 'paci fra privati' quali, ad esempio, la loro scarsa rappresentatività numerica rispetto alla multiforme globalità dei rogiti prodotti in genere dai notai di ogni epoca e di quelli presenti nei protocolli trecenteschi consultati¹². Pur nella varietà della scrittura in cui sono redatte e nell'eterogeneità delle mani che le hanno redatte, appartenenti a più botteghe notarili sparse nella città nel corso di un trentennio, le paci imbreviate hanno in comune due elementi, rispetto alle altre registrazioni: la nota marginale tipologica «pax» e la nitidezza testuale. Nelle paci fra lignaggi o fra consorterie la chiosa in margine è quasi altrettanto completata dalla indicazione dei nomi dei principali contraenti¹³; nei casi di accordi raggiunti fra consorterie frequentemente è apposta la nota marginale *nil solvitur*, mentre le paci, per cui viene percepita una mercede, recano la registrazione del *soldum notarii* in chiosa laterale: costi che possono variare dai 4 agli 8 soldi di piccoli. Complessivamente pulita nella stesura, la pace imbreviata spesso, ma non sempre, è preceduta nel protocollo da una serie di atti procedurali, che sono complementari all'iter di pacificazione, perlopiù procure e mundualdi riguardanti i protagonisti del successivo procedimento: più rari i compromessi pregressi - non tutti quelli che fanno riferimento a una lite sono seguiti dalla relativa pace, mentre quasi tutti i compromessi di natura economica, ad esempio societaria, precedono la reciproca quietanza fra le parti, redatta in un formulario spesso assai simile a quello della pace - laddove la relazione temporale fra i primi accordi di composizione e la pace definitiva sembra essere piuttosto dilatata. Nelle procure appositamente stipulate non è raro incontrare la chiosa autografa del notaio o del copista, a sottolineare la specificità della «procura ad pacem» rispetto all'assoluta aspecificità che accompagna, in genere, ogni altra procura. Piccoli dettagli di una pratica quasi rituale, che sembrerebbe assegnare alle paci, nell'ambito della produzione notarile, una rilevanza tutta particolare.

Altri fattori avrebbero reso difficoltoso elaborare una trascrizione codicologica dei documenti originali, con il rischio di indurre a una selezione di pochi documenti esemplari, scritti nella forma più completa e dettagliata. L'opzione di pubblicare i registi degli atti ha permesso, invece, di presentare il complesso delle paci reperite, a prescindere dal contesto paleografico e codicologico specifico di ognuna, nel formato di un sommario narrativo che privilegia l'estrazione uniforme dei dati

Tab. 1: Fonti notarili utilizzate. Archivio di Stato di Firenze, *Notarile Antecosimiano*.

a	b	c	d
A.426	439	Andrea di Lapo	1336-1343
A. 997	1011	Azzolino di Contuccino (A. 995-997)	1347-1359
B. 408	1422	Baldovini Silvestro (B. 406-409)	1350-1363
B. 1498	2512	Bertello di Lapo da Ripoli	1350-1354
B. 1525	2539	Berti o Talenti Roberto (B. 1523-1529)	1341-1360
B. 2568	3582	Buonagiunta di Francesco (B. 2567-B. 2571)	1343-1369
C. 570	5473	Ciuto di Cecco	1332-1398
C. 599-601	5549, 5556	Contadini Michelangiolo (12 protocolli)	1324-1344
C. 669	5738	Corsi Piero (3 protocolli)	1336-1388
F. 308	7417	Filippo di Dino (4 protocolli)	1311-1347
G. 288	9295	Gino di Giovanni (G. 287-288, 8 protocolli)	1335-1367
G. 414	9612	Giovanni di Lippo Dini	1341-1347
M. 170	12960, 12961	Marco di Camporsino (6 protocolli)	1307-1347
M. 458-459	12869	Meringhi Jacopo (3 protocolli)	1353-1386
M. 493-495	13973	Michele di Cione (6 protocolli)	1359-1401
N. 65-68	14947, 14948	Nemi Paolo (9 protocolli)	1345-1389
N. 90	15021	Niccoli Ventura	1349-1367
O. 53	15681	Orlandini Francesco	1337-1348
P. 21	1588	Pacini Giovanni	1345-1346
P. 369-370	9612	Piero di Dono (3 protocolli)	1319-1344
P. 445	17045	Pino di Vieri (2 protocolli)	1322-1347
P. 576	17393, 17394	Puccio di Jacopo (2 protocolli)	1346-1356
Z. 56-57	21273	Zanobi di Bartolo	1327-1343
Z. 122-123	21338	Zizzelli Giovanni da Signa	1349-1358

salienti: informazioni cronologiche e topiche, dettagli anagrafici, relazionali e socio-economici di tutti i ruoli presenti nei rogiti, dai protagonisti veri e propri della pacificazione ai comprimari di rito. Di ogni pace viene indicata la fonte originale e l'odierna dislocazione archivistica: ogni regesto, oltre a delineare la propria tracciabilità attraverso il complesso percorso produttivo dei singoli notai, assurge anche alla funzione di accesso tematico privilegiato e diretto, rispetto alla sua estrema dispersività, al deposito documentario denominato *Fondo Notarile Antecosimiano* presso l'Archivio di Stato di Firenze¹⁴, dove riposano gli originali delle ottanta paci presentate diventando, a sua volta, sorgente di un archivio di lemmi onomastici e toponomastici indicizzati, che ne dilatano la funzione informativa¹⁵.

Legenda tabella 1

a: contiene le sigle alfanumeriche dei notai corrispondenti alla repertoriazione sette-ottocentesca del fondo che assegnava al *corpus* di registri prodotti da ciascun notaio un'unica sigla alfanumerica composta da una lettera, solitamente l'iniziale del suo nome proprio, seguita da una cifra. Le sigle sono riportate nei repertori a disposizione degli studiosi in ASF e intitolati *Notarile Antecosimiano. Indici*, nn. 39, 42.

b: riporta i numeri di inventario topografico assegnato ai singoli registri, anche se prodotti dal medesimo notaio, nel recente trasferimento dell'Archivio di Stato di Firenze presso la sede attuale, avvenuto nel 1999. Corrisponde all'inventario a disposizione degli studiosi in ASF, *Repertorio numerico topografico degli atti e dei documenti dei notai toscani anteriori al 1589*, nn. 272-274. La sequenza delle cifre contenute nelle sigle alfanumeriche dei notai (vedi voce **a**) non ha alcuna corrispondenza con i numeri inventariali: è tendenza recente, nella citazione dei protocolli, l'utilizzo del numero di inventario al posto della sigla notarile. In questa sede viene utilizzata la sequenza: sigla notarile in corsivo seguita dal numero di inventario del protocollo utilizzato, posto fra parentesi tonde, es. Z. 56 (21273).

c: riporta i nomi propri di ogni notaio in formato esteso, ricavato dallo spoglio sette-ottocentesco del fondo. L'elenco dei notai con i dati anagrafici completi corrisponde ai seguenti repertori a disposizione degli studiosi in ASF: N. 37, I: *Notarile Antecosimiano. Repertorio inventario dei Notai per cognome dalla lettera A alla lettera C, con indicazione delle segnature ormai vecchie. Riscontrare la nuova segnatura sugli inventari NN. 272-274 (aggiornamento marzo 1999)*; N. 37, II: *Notarile Antecosimiano. Repertorio inventario dei Notai per cognome dalla lettera D alla lettera I, con indicazione delle segnature ormai vecchie. Riscontrare la nuova segnatura sugli inventari NN. 272-274 (aggiornamento marzo 1999)*; N. 38, I: *Notarile Antecosimiano. Repertorio inventario dei Notai per cognome dalla lettera L alla lettera P, con indicazione delle segnature ormai vecchie. Riscontrare la nuova segnatura sugli inventari NN. 272-274 (aggiornamento marzo 1999)*; N. 38, II: *Notarile Antecosimiano. Repertorio inventario dei Notai per cognome dalla lettera Q alla lettera Z, con indicazione delle segnature ormai vecchie. Riscontrare la nuova segnatura sugli inventari NN. 272-274 (aggiornamento marzo 1999)*. Completano gli indici i seguenti repertori: N. 36 I: *Notarile Antecosimiano A-G: indice a paesi* e N. 39, I-II: *Indice alfabetico degli Inventari N. 37 e N. 38*.

d: riporta la cronologia della produzione di protocolli corrispondente a ciascuna sigla notarile. Gli estremi sono stati ricavati dalla descrizione della fonte nei repertori onomastici indicati alla voce **c**.

3. Le paci reperibili nei registri di imbreviature non sono atti frequenti, alla metà del XIV secolo, rispetto ad altri moduli negoziali ricorrenti nell'attività di una bottega notarile: numericamente prevalenti ed esplicite sono, soprattutto, le transazioni immobiliari e molte, moltissime registrazioni di prestiti personali. Fra i rogiti più numerosi ma assai meno espliciti delle paci, prevale la mole delle procure generiche, non aventi cioè un'esplicita finalità dichiarata - concesse, ampliate, rinnovate e/o ritirate - e l'insieme, altrettanto straripante, di compromessi e quietanze: documenti, tutti, piuttosto complessi da inquadrare nelle vicende dei protagonisti, non essendovi menzionate quasi mai le ragioni originali del contendere. Si tratta, perlopiù, di percorsi concordatari prodotti a quietanza di vicende

finanziarie e collegate alle attività societarie tipiche dell'imprenditoria commerciale fiorentina, o di annose sistemazioni successorie interne a gruppi familiari. Atti che trasudano più la vasta rete di legami familiari e consortili che si sviluppa attorno a una bottega o a un patrimonio immobiliare piuttosto che la congruità degli affari o dei patrimoni in questione.

Anche le paci, analogamente ai compromessi e alle fini (o quietanze), sono piuttosto avere di informazioni sui moventi sostanziali che le producono: manca la descrizione degli avvenimenti conflittuali che possano avere indotto le parti coinvolte alla decisione di sedersi di fronte allo scranno di un notaio, per giungere a una definizione pacifica e condivisa di ogni vertenza esistente. A differenza delle transazioni in solido, dove non può darsi la vaghezza di quanto negoziato, ma anche di procure, compromessi e quietanze, dove una ricerca documentaria approfondita può giungere a ricostruire gli interessi in causa fra le parti, manca invece, quasi sempre, nelle paci un chiaro riferimento alla genesi e all'entità dei fatti occorsi, la cui maggiore o minore gravità e durata possa avere determinato un percorso di pacificazione, di cui il rogito notarile è solamente l'ultimo atto.

Le ragioni di quanto taciuto nella stesura formale delle paci, sono presumibilmente di ordine etico e politico. Vi è senz'altro la pudicizia di una narrazione che rivelerebbe azioni non edificanti, perpetrate da persone che il rogito individua con precisione anagrafica: agguati, lancio di ingiurie, scazzottate, ferimenti e, presumibilmente, anche uccisioni che, qualora evocati, potevano gettare un'ombra sinistra sui loro responsabili, soprattutto sui sopravvissuti, con il rischio di rinfocolare futuri rancori e di innescare nuove spirali di violenza vendicataria. Per non parlare dell'anatema che poteva essere lanciato dai religiosi, soprattutto dai frati appartenenti ai conventi di ordini predicatori i quali, strategicamente impiantati non più fuori ma all'interno della cerchia muraria, si erano dimostrati molto funzionali, a cavallo fra XIII e XIV secolo, al trionfo del pensiero civico comunale attraverso la diffusione di nuovi ideali cristiani di comunità e solidarietà. I frati – soprattutto carmelitani e agostiniani nelle due parrocchie fiorentine esaminate – sono infatti nella città trecentesca i protagonisti di una fitta trama di relazioni personali con i propri fedeli, su un territorio urbano di ampiezza transparrocchiale, un'area fisica ed emozionale assai più vasta di quella che erano in grado di controllare i rettori delle singole parrocchie, i gonfalonieri delle società di popolo e gli stessi consoli di quartiere, tutti di nomina governativa. Direttamente nelle omelie e indirettamente in veste di padri spirituali, di confessori e di consiglieri, soggettivamente scelti dai propri assistiti, attraverso la supervisione su attività e riti nell'ambito delle congregazioni terziarie, i frati erano in grado di esaltare o, altrettanto rapidamente, di distruggere l'immagine pubblica di personaggi noti alla comunità, che risultassero coinvolti in fatti di violenza. Non solo dunque attraverso i sermoni liturgici quanto, piuttosto, nell'incontrollabile e frequente colloquialità privata, che alimentava i rapporti di questi religiosi con i propri

adepti. Una relazione fiduciaria intensa e reciprocamente partecipe, testimoniata dalla presenza degli stessi frati alla stesura dei testamenti che i fedeli dettavano in stato di malattia come nelle volontà espresse dai medesimi, invece, nel pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e mentali, e confermata dai numerosi legati testamentari di cui i religiosi erano destinatari, dai fidecommissi e dalle tutele di minori, vedove e parenti loro affidate, autonomamente o a fianco delle famiglie.

Sono piuttosto esaustive, viceversa, le informazioni storico-anagrafiche riportate nelle paci: datazioni croniche e topiche, nomi propri e relative genealogie dei partecipanti, attività e titoli, condizione di stato civile per le donne, gradi di relazione familiare, parrocchie di residenza, località comitatine di provenienza e/o cognomizzanti, casati formati e in via di formazione e, in alcuni casi, la dichiarazione del possesso di cittadinanza. La casistica delle violenze riportate si maschera, dunque, dietro una serie di formule rituali raramente seguite da una sommaria descrizione dei fatti¹⁶. Non mancano mai, invece, l'ammontare dell'ammenda comminata per l'infrazione della pace, variabile all'interno di un massimale, evidentemente fissato negli statuti comunali cui sempre si fa riferimento, e la durata minima prescritta dell'accordo stesso: due aspetti fondamentali per la sedazione della conflittualità, dalla cui portata e durata è rispettivamente desumibile l'importanza dei fatti avvenuti o dei personaggi coinvolti, il rischio di una ripresa delle violenze, la maggiore o minore necessità di mantenere il controllo preventivo sulle parti.

Sulla pace notarile si può dunque esercitare una sorta di analisi antropologica in grado di accedere all'ambito dei bisogni e dei comportamenti sociali che determinano il ricorso allo strumento giuridico e di individuare, attraverso la presenza di quanti presenziano al rogito (testimoni, procuratori, fideiussori, mundaldi, etc.), i legami consortili e familiari degli attori, i loro referenti, locali e su base cittadina, e l'ambito delle attività economiche e produttive che trapelano, in un quadro relazionale che ancora è, a metà del XIV secolo e in una città di respiro politico internazionale, invece, prevalentemente ristretto alla parrocchia.

Quella che viene presentata nei registi è una documentazione fluida ed esuberante e, soprattutto, non parziale, come può esserlo invece, soprattutto in tema di conflitti e pacificazioni, la memorialistica familiare. Vi concorre l'intreccio partecipato di tutte le componenti sociali colte nel momento della composizione delle vertenze, ovvero, in uno dei numerosi momenti che costituiscono ancora oggi le tappe salienti del loro divenire e tramandarsi e che il rogito notarile popola di uomini e donne, di laici e religiosi, di magnati e popolani, di lignaggi di antica tradizione comitale e di famiglie cittadine dal casato recente, di artigiani delle Arti minori e di addetti alle lavorazioni tradizionali della manifattura laniera e conciaria. Tutti comunemente alle prese, oltre che con i riti della pacificazione, anche con matrimoni, decessi, gestione di beni e attività, secondo i tradizionali percorsi individuali e collettivi che ogni società norma e documenta, a tutela sua e dei propri membri.

4. Il patrimonio di paci disponibile all'interno delle imbreviature notarili, di cui ancora oggi disponiamo per la città di Firenze e per il suo territorio, è incalcolabile e non ne è misurabile la potenzialità informativa. I protocolli che sono stati indagati in questa sede riguardano solamente due parrocchie fiorentine, non centrali per la vita politica e istituzionale della città, due 'popoli' di terza cinta muraria dove, nel XIV secolo, non esistevano sedi di arti e di istituzioni amministrative, non erano presenti aggregati commerciali significativi e dove, dal punto di vista manifatturiero, erano dislocati solo impianti produttivi controllati dalle Arti Maggiori e una diffusa rete di lavorazioni a domicilio, soprattutto legate all'Arte della Lana¹⁷. Per quanto riguarda il popolo di S. Frediano la manifattura operaia prevalente nella popolazione corrispondeva alla fase iniziale di trasformazione della materia prima nella produzione laniera, mentre per quanto riguarda il popolo di S. Felice in Piazza erano presenti molti addetti al trattamento e alla lavorazioni dei pellami, in un sistema di produzione che sembra, però, molto più artigianale che operaio, affiancati dai mestieri nei servizi per la comunità: pizzicagnoli, alimentaristi, gioiellieri e dettaglianti di generi per l'abbigliamento, tutti residenti nella parrocchia ma prevalentemente esercenti sulle piazze commerciali del centro cittadino. Soprattutto in quest'ultima parrocchia risiedevano, anche, molti mercanti dell'Arte di Por S. Maria e una ristretta concentrazione di mercanti lanaioli con fondachi locali, oltre che nelle tradizionali aree centrali della città, attorno alle sedi delle Arti.

5. Cosa può offrire di interessante un regesto sistematico di paci fra fiorentini non solo a chi si occupi della risoluzione dei conflitti nel Comune tardomedievale? Un'anagrafe di nomi propri, per esempio, con una genealogia su almeno tre generazioni di sicura certificazione notarile, ma anche un quadro delle relazioni sociali, produttive e familiari che formano il tessuto primario di ogni sotto-aggregato cittadino, nella fattispecie quello delle due parrocchie esaminate, con modalità anche proiettabili su più ampia base urbana.

Se non è tutta la popolazione delle due parrocchie ad essere coinvolta, almeno in apparenza e sulla base della documentazione rimasta, in forme esplicite di violenza più o meno grave, una fetta consistente dei residenti è comunque partecipe, a vario titolo, dell'indotto che produce ogni procedimento pacificatorio, a partire dai notai prescelti per la registrazione dei rogiti, in prevalenza residenti nella stessa parrocchia o nel gonfalone di popolo della parte offesa o di quella più potente, o che vi abbiano almeno una bottega propria o in condivisione con altri colleghi. Le parti in causa, generalmente attestate su due fronti – ciò non significa che più fronti impegnati in un medesimo conflitto non potessero firmare paci separate – sia che si tratti di uno scambio di pugni fra modesti scardassieri come di una faida fra lignaggi, condividono un territorio di azione delimitato, l'ambito della parrocchia, al massimo del quartiere¹⁸. Anche l'accordo che si formalizza davanti al notaio

vede l'intervento di amici e sodali appartenenti allo stesso ambiente e allo stesso 'popolo': raramente si varcano i confini del gonfalone e, ancora più raramente, del quartiere¹⁹. I testimoni sono prescelti fra i vicini di casa, i parenti, i consorti o, almeno, fra gli esercenti lo stesso mestiere e, in loro mancanza, il ruolo viene coperto dai colleghi di bottega del notaio rogitante. Ed è più comune imbattersi in conflitti allargati al coinvolgimento di cittadini e comitatini, che in paci stipulate fra cittadini di quartieri diversi della città. Ciò che accadeva nei tempi narrati da cronache e annali, quando per una faida esplodeva l'intera città in guerre fra Guelfi e Ghibellini o fra Bianchi e Neri, non sembra più accadere nel Trecento avanzato.

Uno dei risultati più sorprendenti infatti, messo in luce dalla lettura dei registi, è la natura estremamente localizzata dei conflitti urbani: drappelli di casata asserragliati in una medesima parrocchia o singoli individui che vi risiedono si fronteggiano, scontrandosi nell'angusto spazio di poche vie, i conflitti avvengono nei punti di massima visibilità: presso i ponti sull'Arno, nelle piazze su cui affacciano i luoghi di culto, davanti alle popolate logge delle famiglie preminenti.

6. Le paci presentate hanno suggerito anche il confronto con quelle, già menzionate, che furono imposte ai fiorentini dal Duca d'Atene nel 1342²⁰. Una parte dei casati nominati nelle paci ducali, infatti, ricorre anche nelle paci notarili prodotte fra il 1335 e il 1343 ma vi prevalgono, soprattutto, paci tra individui di condizione sociale modesta, perlopiù artigiani, commercianti e artieri, dopo risse di futile portata e vicende di poco conto. I lignaggi presenti nelle paci ducali, ricorrono, invece, a vario titolo nella complessa attività negoziale registrata dai rogiti notarili riguardanti gli abitanti delle parrocchie di S. Frediano e S. Felice in Piazza e, più in generale, dell'Oltrarno²¹. A titolo di esempio riportiamo un inseguirsi di paci notarili fra consorterie residenti nel contado di Campi, fra il 1360 e il 1365: fra i gruppi che vi partecipano citiamo, a titolo di esempio, Giovanni Peruzzi con quindici consorti «de domo de Martinacciis» da Campi²² e alcuni consorti Schelmi e Cambi, residenti nelle pievi rurali di Quinto, Sesto e Carmignano e indicati come «omnes de domo de Lavachio»²³. I loro nomi non corrispondono ai membri delle casate Cambi, Campi o «De Campi» che compaiono, invece, nelle paci ducali del 1342: un certo Manno del fu Niccolò Manni «De Campi» e consorti da una parte, e un tale Lapo Mazzuoli «De Campi» e consorti dall'altra²⁴. Le «domus» Ciuffagni, Rinucci e Tigliamochi, fra loro in conflitto forzatamente pacificato dal Duca d'Atene il 27 ottobre 1342, sono protagoniste ricorrenti della vita commerciale e di relazione che filtra dai rogiti notarili di medio Trecento²⁵, ma la loro comparsa in paci fra privati si limita a lo svolgimento di una testimonianza nel 1351, a fianco dei Frescobaldi e di altri, in una pace fra un lavoratore dell'Arte della Lana e alcuni abitanti nella pieve fuori porta di S. Romolo a Settimo²⁶. Ancora: nel dicembre 1342 viene eseguita la condanna a morte per decapitazione di messer Alberto Amieri, appartenente

a una potente famiglia magnatizia di Firenze, ma coniugato a una donna della famiglia Basi di S. Frediano²⁷. Non è stato ancora possibile ricostruire gli avvenimenti che portarono alla sentenza capitale, soprattutto, alla sua esecuzione, ma è presumibile che l'Amieri si fosse macchiato di fatti talmente gravi da non potersi commutare, come di prassi, in una pace con risarcimento degli offesi. La pace imposta dal Duca d'Atene alla «domus de Amerijs» e tutta interna ad essa, registrata a Palazzo Ducale nel novembre precedente l'esecuzione capitale, in presenza dei testimoni Cerreterio Visdomini, Baglione Baglioni da Perugia, del paciario Ricco di Piero, di Lorenzo di Guidone e di ser Piero Vagnoli da Assisi²⁸, non trova riscontro alcuno nelle paci private dei protocolli notarili, dove l'unico Amieri attestato è, molti anni dopo l'esecuzione della condanna di Berto, un certo Bernardo della parrocchia di S. Michele Bertelde, presso le cui proprietà avverrà una rissa di poco conto, sanata privatamente nel 1356²⁹. Le paci volute dal duca d'Atene e le paci private notarili sembrano appartenere, dunque, a piani diversi del mondo sociale e politico cittadino e l'unico legame che collega le prime alle paci nelle imbreviature è l'ampia documentazione notarile che le circonda, riguardante la vita privata e le attività negoziali di coloro che delle prime furono i protagonisti fra il primo e il secondo cinquantennio del XIV secolo.

7. Due livelli diversi di conflittualità appaiono dispiegarsi nella città tardo-medievale attraverso le paci private: quello dei grandi casati e quello dei gruppi socialmente inferiori. Al primo corrisponde quasi sempre l'estremizzarsi di una contrapposizione politica fra le parti in conflitto: la pace tra Boverelli e Lucardesi del 1360³⁰ e il protrarsi dei tempi di pacificazione testimonierebbero l'esistenza di inimicizie prolungate nel tempo, vere e proprie faide, periodicamente interrotte e poi riprese, a dispetto dello spirito e della finalità della legislazione comunale, tendente a estinguere il protrarsi delle vendette monetizzando i torti, valorizzando la pace e portando alle estreme conseguenze, anche capitali, atti con caratteri di recidiva e protrazione della vendetta³¹. L'impossibilità di poter verificare, sulle carte dei procedimenti penali istruiti presso i tribunali fiorentini, la capacità degli organismi giudiziari a riconoscere la legittimità o meno di una vendetta³² potrebbe essere, in parte, compensata dalla possibilità di risalire indirettamente ai comportamenti reali dei cittadini in tema di conflittualità sociale, attraverso le tracce che della loro adesione alla normativa potrebbe dare, per esempio, una catena di paci reiterate periodicamente fra le stesse famiglie.

Alla pacificazione di cui si rendono protagonisti, invece, personaggi appartenenti alla fascia dei mercanti e a quella degli artigiani - soprattutto al ceto delle Arti Minori che nel 'popolo' vive a stretto contatto di vicinato con le grandi famiglie e delle quali tende a cercare l'appoggio e il patrocinio ufficiale nella risoluzione delle controversie che lo riguardano³³ - corrisponde una scarsa inclinazione verso la politica come causa di conflittualità fisica. Sono paci 'mediane' i cui docu-

menti sono più loquaci: vengono descritte le armi utilizzate negli scontri, perlopiù a livello di risse, sono elencati i danni fisici e morali riportati dai protagonisti e i dettagli d'ambiente gettano una maggiore luce sulla dinamica dei fatti, il cui buon esito il notaio è chiamato a registrare. Prima che una sentenza del giudice di quartiere divenga esecutiva, come può accadere nei conflitti fra lignaggi, ma prima ancora di rivolgersi agli organi competenti, la pacificazione nei ceti minori si conclude nel rapido volgere di poche settimane dai fatti e i protagonisti possono così riprendere la propria vita e le proprie attività, senza limitazione alcuna fino alla prossima occasione. Quasi del tutto escluso, almeno in apparenza, dalla pratica delle paci private sembra essere il popolo delle Arti Maggiori poco incline alla pratica dello scontro cavalleresco o alle futili risse di quartiere³⁴. Le sole paci che lo trovano protagonista sono le numerose fini o quietanze economiche, legate al rito della pacificazione solo dal linguaggio formale del «*facere finem et pacem*», solitamente riferito però alla risoluzione di vertenze inerenti il versamento di pagamenti arretrati o la divisione di interessi societari.

Molto rimane ancora da studiare per quanto riguarda la valorizzazione delle paci fra privati, nel contesto di una maggiore conoscenza delle pratiche giudiziarie e delle risoluzioni adottate per mantenere la conflittualità cittadina sotto controllo. Se disperate appaiono le possibilità di recuperare tracce delle vicende giudiziarie, ad essa relative, per la prima metà del Trecento da fonti dirette, e le paci fra privati del primo decennio analizzato ne hanno una funzione testimoniale, per il secondo cinquantennio del secolo, invece, la mole di documentazione relativa ai processi penali e civili sopravvissuta troverà, nelle decine e decine di nomi scaturiti dai registi delle quaranta paci successive al 1343, un accesso privilegiato e diretto a una parte di coloro che ne furono i protagonisti.

*Paci notarili riguardanti la popolazione delle parrocchie
di S. Felice in Piazza e S. Frediano*

*Regesti
1335-1365³⁵*

[1] **7 novembre 1335** A Firenze, nel fondaco di Piero infrascritto in via di Por S. Maria, alla presenza dei testimoni Lapo Banchelli del popolo di S. Niccolò, *Janne Fei* abitante nel popolo di S. Felice in Piazza e Domenico di Gianni del popolo di S. Felice in Piazza. § Tommaso figlio del fu Cambio, abitante nel popolo di S. Felice in Piazza, nomina suo procuratore Piero del fu Gianni di Bonaccorso Palarcioni del popolo di S. Felice in Piazza per fare pace con Matteo di Lapo, mastro muratore del popolo di S. Giorgio, in seguito a una condanna al pagamento di £ 105 emessa contro Matteo in data 9 settembre 1335, su denuncia di Tommaso che «irato animo et malo modo cum quodam spuntone in manuis assalivit et manumisit dictum Thommasum et contra ipsum evaginavit dictum spuntone et pluribus vicibus contra dictum Thommasum accessit»³⁶.

[1-bis] **4 dicembre 1335** A Firenze, nel popolo di S. Simone, alla presenza dei testimoni *Janne Fei* abitante nel popolo di S. Felice in Piazza e altri. § Matteo figlio del fu Lapo, mastro muratore del popolo di S. Giorgio, nomina suo procuratore Stefano di ser Bartolo da Panzano per fare pace con Tommaso Cambi del popolo di S. Felice in Piazza in seguito a una condanna al pagamento di £ 105 emessa contro Matteo. Segue pace fra le due parti³⁷.

[2] **23 maggio 1337** A Firenze, alla presenza dei testimoni Montino di Lapo, Manente di Benincasa, Giovanni di Manente, tutti del popolo di S. Felice in Piazza. § Filippo di Cambino del popolo di S. Lorenzo e Simone di Salvi del popolo di S. Felicità «sive»³⁸ del popolo di S. Felice in Piazza, fanno pace reciproca in seguito a una denuncia, presentata dal cappellano della chiesa di S. Lorenzo di Firenze davanti al tribunale del Sestiere di Porta Duomo, nella quale si dice che i due «percussisse se ad invicem unus alterum et alter alterum manuis vacuis pluris et pluris percussionibus in vultu, capite et aliis partibus eorum personarum sine sanguine effusione» nel detto popolo di S. Lorenzo, nel mese di maggio corrente, in una bottega della casa che appartiene a Giacomo Marignolli, posta nel detto popolo con un lato sulla via e due lati confinanti con gli Eredi di Lippo di Bongia e con il detto Giacomo³⁹.

[3] **21 febbraio 1338** A Firenze, nel chiostro della chiesa dei Frati di S. Agostino, alla presenza dei testimoni Pagno del fu Coverino del popolo di S. Iacopo Oltrarno, Stefano di Giovanni del popolo di S. Giorgio e altri⁴⁰. § Michele figlio del fu Geri del popolo di S. Frediano e Piero di Covero del popolo di S. Leonardo in Arcetri da una parte, e i fratelli Iacopo e Bindo figli del fu Dono del popolo di S. Felice in Piazza dall'altra, fanno pace reciproca per inganni, male-

volenza, insulti e percosse «vacuis manibus factis et datis unius alterius et altero alterius» nel presente mese di febbraio⁴¹.

[4] **1 marzo 1338** A Firenze, nel popolo di S. Frediano, alla presenza dei testimoni Bartolo figlio del fu Fede della pieve di S. Lorenzo a Greve, Buto del fu Nardo del popolo di S. Frediano e altri. § Sandro, detto *Brandalglie*, figlio del fu Cino del popolo di S. Felice in Piazza, che oggi abita nel popolo di S. Frediano, nomina suoi procuratori i fratelli Stefano e Giovanni di Chele del popolo di S. Felice in Piazza per ritirare l'assoluzione da una condanna al pagamento di £ 25 emessa contro lo stesso Sandro dal nobile e potente «milite» messer Rolandino degli Scali da Brescia, podestà di Firenze, e da messer Gherardino giudice dei Malefici per il Sestiere di Porta Duomo. Sandro era stato accusato da Matteo figlio di Bizzino di Giovanni del popolo di S. Ilario a Colombaia, di avere catturato lo stesso Bizzino nel mese di febbraio passato e di averlo consegnato in mano a due «berrovarii» del podestà⁴².

[5] **31 agosto 1338** A Firenze, alla presenza dei testimoni Benozzo di Cione del popolo di S. Michele Visdomini, ser Luca di ser Ticio del popolo di S. Procolo, Sandro di Vanni del popolo di S. Lorenzo. § Giusto di Gino del popolo di S. Procolo e Andrea di Gherardo del popolo di S. Frediano fanno pace reciproca per ogni offesa, come da denuncia presentata davanti al Giudice del Sesto di Porta S. Pietro dal cappellano della chiesa di S. Procolo, secondo la quale lo scorso 20 agosto «venisse simul ad rissam et se ad invicem manuis vacuis percussisse pluribus et pluribus percussionibus in capite, vultu, renibus et aliis partibus eorum personarum in via publica, cui vie ab uno latere de Pazis et ab alio latere Pieri *del Papa*»⁴³.

[6] **15 gennaio 1339** A Firenze, alla presenza dei testimoni Coluccio di Santi del popolo di S. Frediano, Bartolomeo di Ghino del popolo di S. Ambrogio, Tone di Bartolo del popolo di S. Pier Maggiore. § Totto, detto *Verghereto*, di Mare del popolo di S. Pier Maggiore da una parte e Borghese Bonaccorsi del popolo di S. Ambrogio dall'altra parte fanno reciprocamente pace perpetua «de omnibus et singulis offensionibus, assaltibus, manumissionibus et percussionibus» reciproche, «manibus vacuis, cum sanguini et sine» avvenuti fino alla data odierna e per ogni successiva e conseguente denuncia, processo «et cetera», sotto pena di £ 100 in caso di infrazione della pace⁴⁴.

[7] **8 giugno 1339** A Firenze, nella chiesa dei Frati di S. Agostino, alla presenza dei testimoni Guido del fu Belloncio del popolo di S. Frediano, Giovanni figlio del fu Gianni del popolo di S. Pier Gattolino, Iacopo di Bino del popolo di S. Felice in Piazza. § Pagno di Guidingo del popolo di S. Frediano per sé e per conto di sua figlia Marca da una parte e Cocco figlio del fu Toro del popolo di S. Maria di Verzaia dall'altra, fanno pace dopo che Cocco è stato chiamato davanti al Tribunale, su istanza di Pagno e di Marca, con l'accusa di violenza carnale nei confronti di Marca e cioè che «dictus Cocchus, diabolico spiritu

istigatus, Deum per oculos non habendo set potius humani generis inimicum, irato dicto et malo modo, deliberate et pensate et dolose cepit Marcham filiam Pangnii Guidingnii puellam virginem et ipsam suis pannis nudis carnibus expoliavit et pluribus et pluribus percussionibus percussit eandem cum una zona de cornuo, quam ipse Cocchus habebat in manu, in renibus et aliis partibus corporis et persone dicte Marche. Et postea cepit eam sic denudatam et duxit contra voluntatem ipsiusdem in quodam cannetum suttum viam in dicta inquisitione contentus, animo et voluntate ipsam carnaliter cognoscendi, violandi et deflorandi eam in ipso canneto super dictos suos panno. Et in terra posuit et super eam ascendit et ipsam amplexus fuit. Et sic cum ea per magnum spatium stetit et iacuit, et per eum non stetit quin ipsam devergaret et defloraret nisi quod gentes traxerunt ad rumorem et clamorem qua faciebat dicta Marcha gridando contra ipsum Cocchum». Citato in giudizio come contumace lo stesso Cocco era stato giudicato colpevole, con successiva sentenza riportata in rogito dal notaio della Camera del Comune ser Miniato di ser Biagio Boccadibue, datato 25 ottobre 1337, e condannato a pagare £ 250 al camerario del Comune, così ripartiti: £ 40 per la spoliazione dei detti panni, £ 120 per quattro percosse con la fibbia e £ 90 per avere attentato al pudore della fanciulla⁴⁵.

[8] **21 dicembre 1339** A Firenze, davanti ai testimoni Bartolo di Consiglio e Renzo di Cante del popolo di S. Pancrazio, e Francesco di Tendi del popolo di S. Frediano. § Manno del fu Gennaio del popolo di S. Maria di Verzaia, fratello e procuratore del pettinatore Matteo figlio del fu Gennaio del popolo di S. Paolo e oggi abitante nel castello di S. Miniato⁴⁶ e Biagio di Bandecco del popolo di S. Frediano, fratello e procuratore⁴⁷ di Lemmo di Bandecco del popolo di S. Trinita da una parte, fanno pace con Tommaso di Ricco del popolo di S. Pancrazio procuratore di Caio del fu Ghino del popolo di S. Pancrazio, per le offese, l'assalto e le percosse reciproche «manuis vacuis sive plenis cum sanguini» fino alla data odierina, e per tutte le successive conseguenze legali e penali derivate. Sotto pena di £ 100 per l'infrazione della presente pace. Segue accettazione della pace dalle parti⁴⁸.

[9] **20 gennaio 1340** A Firenze, alla presenza dei testimoni Vanni di Armato e Lorenzo figlio di Vanni del popolo di S. Pier Maggiore, e di Vanni di Cristiano del popolo di S. Felice in Piazza. § Francesco del fu ser Bardo degli Ammirati e Sandro di Michele del popolo di S. Felice in Piazza, «emptores gabelle dominatus» e di tutti gli uffici a essa pertinenti per 2 anni, a partire dallo scorso 1 dicembre 1338, fanno pace con Benedetto di Iacopo di Gianbernardo degli Adimari, che era stato castellano della terra e delle torri *de Massa*, per tutte le offese «et cetera» e soprattutto per una condanna inflitta a Benedetto da messer Giovanni di Giovanni «de Bastonis» da Fermo eletto, dal «miles» messer Giovanni da Spello, capitano e difensore del Comune e del popolo della città, comitato e distretto di Firenze, giudice per le questioni riguardanti le gabelle e i camerari della città e del distretto e difensore di parte capitaneale: la sentenza imponeva a

Benedetto, cessato l'incarico per il detto Ufficio dei castelli, di presentarsi ai due appaltatori della gabella per pagare l'ammenda comminata in £ 35, spettante per metà al Comune di Firenze e per l'altra metà ai compratori della detta gabella, secondo la sentenza del 22 settembre 1339. Sotto pena di £ 50 per l'infrazione della presente pace⁴⁹.

[10] **8 aprile 1340** A Firenze, alla presenza dei testimoni Papa di Fantone del popolo di S. Maria in Campo, Salvatore di Vanni e Manovello di Giannotto del popolo di S. Simone. § Agostino di Francesco del popolo di S. Felice in Piazza fa pace con Paolo di Giovanni e con Piero di Banco del popolo di S. Simone, per tutte le «ingiuriis, malevolentis, assaltibus, percussionibus et feritis» inflitte fino a oggi ad Agostino «manuis vacuis cum sanguini et sine sanguini»⁵⁰.

[11] **12 aprile 1340** A Firenze, nel popolo di S. Iacopo Oltrarno, nell'abitazione di Lamberto de' Velluti, alla presenza dei testimoni ser Ugolino notaio di ser Lapo da Linari, Banco di Ghingo <Aldobrandini> del popolo di S. Iacopo Oltrarno, Barduccio di Deo <Bardi> del popolo di S. Felicità. § Baroncino figlio del fu Lupicino del popolo di S. Felicità da una parte e Spinello di Salvi del popolo di S. Felice in Piazza dall'altra, fanno pace per le liti, le percosse e la successiva denuncia presentata da Bianco di Nuccio, cappellano del popolo di S. Felice in Piazza, ove si afferma che le due parti «habuerunt simul verba et se simul ad invicem et unius alterum et alter alterum ceperunt per personas et se simul sic capti detinendo proiecerunt in terram», nel passato mese di marzo, nel popolo di S. Felice in Piazza, «in platea S. Spiritus cui undique sunt vie», presso le proprietà di Banco di Cello e di Cione di Vanni. L'ammenda stabilita per l'infrazione della pace è di £ 50 a testa⁵¹.

[11-bis] **7 giugno 1340** A Firenze, nel popolo di S. Iacopo Oltrarno, alla presenza di vari testimoni. § In riferimento alla pace che Spinello di Salvi del popolo di S. Felice in Piazza aveva stipulato con Baroncino di Lupicino del popolo di S. Felicità, per percosse inferte da Baroncino a Spinello nel popolo di S. Felice in Piazza, nella piazza di S. Spirito lo scorso mese di marzo, viene citata la condanna inferta a Baroncino, in data 13 maggio scorso, al pagamento di £ 450, con l'aggiunta di 100 soldi per avere negato i fatti. In data odierna, davanti al notaio, Baroncino conferma l'accaduto e stipula una nuova pace con Spinello⁵².

[12] **22 giugno 1340**. A Firenze, alla presenza dei testimoni Giovanni di Giano del popolo di S. Felice in Piazza, Matteo di Sandro del popolo di S. Iacopo Oltrarno e Zucchero di Cione della pieve di S. Maria a Greve. § Dinaccio del fu Nuccio della pieve di S. Maria a Greve nel contado di Firenze, offre pace perpetua a Francesco del fu Gottolo della pieve di S. Maria a Greve «de omnibus et singulis iniuriis, malivolentiis, assaltis, percussionibus et feritis» inferti da Francesco a Dinaccio fino al presente giorno e, soprattutto, per averlo colpito più e più volte sul viso e in altre parti del corpo con spargimento di sangue «manuis vacuis», nel mese di settembre passato, sulla strada pubblica, nel punto in-

dividuato dal fiume Greve e dalle proprietà di ser Biagio Boccadibue di Firenze e del monastero di S. Salvi. Dinaccio aveva accusato Francesco davanti al giudice del Sesto di Borgo. La pace annulla ogni denuncia e condanna emessa in conseguenza dei fatti. L'ammenda per l'infrazione della pace odierna viene stabilita in £ 500. Le parti fanno seguire alla pace un compromesso, in cui si impegnano a rimettere tutte le loro liti all'arbitrato di Matteo del fu Sandro del popolo di S. Iacopo Oltrarno e a fornire la fideiussione di Giovanni di Giano del popolo di S. Iacopo Oltrarno⁵⁵. L'arbitrato dovrà essere svolto entro i prossimi 6 mesi⁵⁴.

[13] **5 dicembre 1341** A Firenze, nella chiesa di S. Iacopo Oltrarno, alla presenza dei testimoni Albizzo del fu Guglielmo e Filippo di Dolcetto del popolo di S. Frediano, Giovanni di ser Iacopo Tucci del popolo di S. Felice in Piazza, i quali asseriscono di conoscere i contraenti. Cardinale di messer Ceppo degli Agli del popolo di S. Michele Bertelde, come procuratore di Domenico di Teruccio del popolo di S. Frediano, fa pace con Domenico di Maso, con il cardatore Piero di Marcovaldo e con sua moglie Giovanna, entrambi del popolo di S. Iacopo Oltrarno, con Giovanni di Bindo e Francesco di Puccino del popolo di S. Maria di Verzaia, tutti presenti, per le percosse inferte a Domenico, «in facie, capite et aliis partibus predicti Domenici et ipsi et quilibet eorum percusserunt eundem Domenicum una percussione manus vacuis in manibus ipsius Domenici offensum sanguine effusione». In data 20 novembre scorso tutti gli assalitori erano stati denunciati e condannati. Sotto pena di £ 50 per l'infrazione della pace odierna⁵⁵.

[14] **14 dicembre 1340**. «Solidos v, completum et redditum». A Firenze, nel popolo di S. Iacopo Oltrarno, alla presenza dei testimoni Benino del fu Cello e di suo figlio Zenobio del popolo di S. Pier Gattolino e di Michele del fu Palmerio Pieri del popolo di S. Iacopo Oltrarno. § Giana figlia del fu Rustichino del popolo di S. Iacopo Oltrarno, con mundualdo di Tommaso del fu Mone Guidetti del popolo di S. Iacopo Oltrarno fa pace con Chele di Cisti del popolo di S. Frediano, il quale il 3 dicembre corrente «studiose ac malo modo percusserat dictam Gianam manibus vacuis per X percussionibus et ultra in visu et capite, renibus et aliis partibus predictae domine Giane sine sanguinis effusione». La donna lo aveva denunciato e la causa era tuttora pendente davanti al Giudice dei Malefici del Sesto di Oltrarno⁵⁶.

[15] **18 dicembre 1341**. «Nil solvitur». A Firenze, nella chiesa del popolo di S. Iacopo Oltrarno, alla presenza dei testimoni Iacopo del fu Guardino del popolo di S. Felice in Piazza e Pierone di Ciano del popolo di S. Michele Bertelde e Piero di Bertino del popolo di S. Frediano⁵⁷. Ser Francesco del fu ser Rosso del popolo di S. Felice in Piazza nomina suo procuratore Iacopo di Vanni Antinori del popolo di S. Iacopo Oltrarno di Firenze per fare pace con i fratelli Donato e Baroncino figli del fu Lupicino di Firenze <del popolo di S. Felicità>, per tutte le ingiurie e offese fatte fino a oggi da Donato e Baroncino nella persona e nei beni di ser Francesco. Si fa riferimento alle pene previste dagli statuti e ordinamenti

del Comune di Firenze senza specificare l'ammenda comminata per l'infrazione della presente pace. Successivamente, stesso data e luogo, le parti stipulano una pace «duratura» sotto pena di £ 1000, alla presenza dei testimoni Roberto del fu messer Alessio Rinucci e Bernardo del fu Lapaccio del popolo di S. Iacopo Oltrarno, Pierozzo di Ciano del popolo di S. Michele Bertelde e Piero di Bertino del popolo di S. Frediano⁵⁸.

[16] **19 febbraio 1342** A Firenze, alla presenza dei testimoni Michele Arrighi del popolo di S. Felice in Piazza e altri. § Paolo figlio del fu ser Giovanni del popolo di S. Felice in Piazza per sé e per il figlio Niccolò fa pace con Vanni del fu Galgano⁵⁹.

[17] **19 febbraio 1342** A Firenze, nel popolo di S. Simone, alla presenza dei testimoni ser Bartolo del fu Giuntino da Vico che abita nel popolo di S. Felice in Piazza e altri. § Francesco di Segna «nuptius Communis Florentie» e Gherardo di Piero del popolo di S. Felice in Piazza fanno pace con Puccio «sive» Piccio di Pacino della pieve di S. Martino a Manzano per sé, per il proprio fratello Iacopo e per Silvestro di Benghi della pieve di S. Martino a Manzano. Gherardo come creditore di Puccio lo aveva fatto arrestare ma il fratello del debitore, Iacopo, insieme a Silvestro e a una schiera di armati di cui non si fa il nome, lo avevano fatto fuggire e avevano picchiato il messo comunale, mettendolo in fuga. Iacopo e Silvestro, banditi dalla città e dal distretto di Firenze e ricercati con una taglia di £ 125 a testa e di £ 25 sul debitore Puccio, erano stati condannati dal Podestà di Firenze in data 12 dicembre 1341⁶⁰.

[18] **1 marzo 1342** «Solvitur solidos viii», «Pax inter Mattheum et Gherium et filios». A Firenze, nel popolo di S. Iacopo Oltrarno, alla presenza dei testimoni ser Michele del fu Scagliera Rinucci <del popolo di S. Iacopo Oltrarno>, Guidalotto Cherichini del popolo di S. Frediano e Voglino di Ciuto del piviere di Settimo «asserentibus dicto Iohanne Gherii presenti et coram dictis testibus ratificante et hosculante dictum Matheum». § Matteo del fu Berto del piviere di Settimo nel Comune di Firenze, per sé e per i propri figli e discendenti maschi e per conto di Lapino del fu Meo, di Lorenzo del fu Lapino del fu Gherardo, di Bartolo del fu Piero, di Berto del fu Gherardo del fu Berto, tutti del detto popolo da una parte, e Roberto del fu messer Alessio Rinucci del popolo di S. Iacopo Oltrarno, come gestore degli affari di Gherio del fu Cino, abitante a Castel S. Giovanni, e dei suoi fratelli Giovanni e Lapo abitante nel popolo di S. Ilario a Settimo, e di Bartolo figlio del fu messer Giovanni e di Bartolo figlio del detto Lapo, per loro stessi e per i loro figli maschi dall'altra parte, fanno pace con suggello del reciproco bacio sulla bocca, per odi, assalti e malvagità, per tutte le ferite e le percosse vicendevolmente scambiate fra le parti e fra membri delle due parti fino alla data odierna. Sotto pena di £ 1000⁶¹.

[19] **20 novembre 1342** «Pacem Genovini et Cecchi». A Firenze, alla presenza dei testimoni Matteo di Benci e Gherardo di Francesco del popolo di S.

Felice in Piazza e altri. § Genovino del fu Iacopo Belcari della pieve di S. Angelo a Nebbiano nel contado fiorentino oggi abitante nel popolo di S. Felice in Piazza da una parte e Filippo del fu Corso del popolo di S. Felice in Piazza, procuratore di Cecco del fu Buccio della pieve di S. Lazzaro nel contado fiorentino dall'altra, fanno pace reciproca per tutte le ingiurie, malevolenze «et cetera» e per l'accusa formulata da Genovino contro Cecco davanti al Tribunale del Sesto di Oltrarno, tranne che per quanto riguarda le spese legali sostenute da Genovino per portare l'accusa davanti al giudice del Sesto di Oltrarno. L'ammenda per l'infrazione della pace viene fissata in £ 100⁶².

[20] **18 febbraio 1343** A Firenze, alla presenza dei testimoni Neri di Sandro del popolo di S. Pancrazio, Filippo di Goro del popolo di S. Frediano e Sandro di Corso del popolo di S. Frediano e altri. § Paolo del fu Nuto del popolo di S. Michele Visdomini fa pace con Domenico Gagliardini del popolo di S. Maria Alberghi «de omnibus et singulis iniuriis, assaltis, manumissionibus, percussio-nibus et feritis» fatti fino a oggi da Domenico contro Paolo, a mani vuote, con e senza spargimento di sangue e delle conseguenti denunce, accuse e condanne. Sotto pena di £ 100 per l'infrazione della presente pace⁶³.

[21] **7 marzo 1343** «Pax Pugii et Riccii». A Firenze, alla presenza dei testimo-ni Stagio di Chele del popolo di S. Felice in Piazza, Sandro di Cenni Biliotti del popolo di S. Felicita, Silvestro di Bonfigliolo del popolo di S. Iacopo Oltrarno. § Andrea di Arrigo del popolo di S. Iacopo Oltrarno fa pace perpetua con Pugio di Riccio abitante nel popolo di S. Frediano «de omnibus iniuriis et malivolentiis et cetera», a seguito dell'inchiesta avviata dal Giudice dei Malefici del Sesto di Oltrarno, dopo che Pugio aveva picchiato Andrea in maniera malvagia e con ira, ferendolo a mani vuote in faccia e sulla bocca con un grosso pugno che gli aveva rotto e «schapezzatus» un dente causandogli una emorragia di sangue dal naso. L'assalto era avvenuto lo scorso mese di febbraio nel popolo di S. Frediano «in via que vocatur via Stefani cui a duobus lateribus dominorum de Soderinis». L'ammenda per l'infrazione della presente pace viene stabilita in £ 100⁶⁴.

[22] **29 aprile 1343** «Pax Francisci et Lapi». A Firenze, alla presenza dei testimoni Banco di Francesco del popolo di S. Pancrazio, Filippo di Cecco del popolo di S. Paolo e Giannino di Manfredi del popolo di S. Lucia Ognissanti. § Francesco di ser Segna di Goto *Mazzina* del popolo di S. Lucia Ognissanti e Lapo di Iacopo del popolo di S. Frediano fanno pace reciproca per tutte le ingiurie, percosse, malevolenze, assalti e ferite vicendevolmente fatti fino a oggi, in seguito alla denuncia presentata davanti al giudice dei Malefici del Sesto di S. Pancrazio dai due cappellani di S. Pancrazio, «ex officio eorum cappellanorum», poichè «insimul rissari et se ad invicem manuiis vacuis percusserunt plura et pluribus et pluribus percussio-nibus in pluribus et diversis partibus in vultu seu facie ita quod sanguis exmisserunt de naso et hore», nel popolo di S. Pancrazio «in via que itur ad pontem Carrarie sive ad viam veniens»⁶⁵, nel presente mese di aprile, con il

raddoppio della pena, perchè accaduto dopo il suono della campana <maggiore>⁶⁶. L'ammenda per l'infrazione della presente pace viene stabilita in £ 100⁶⁷.

[23] **16 maggio 1343** «Pax Petri Baldi». A Firenze, alla presenza dei testimoni notaio ser Ghiberto di ser Alessandro, Mico di Lapo e Taddeo di Giovanni del popolo di S. Lorenzo. § Franceschino di Maffio «nuptius curie domini Maneschalchi Sancte Marie Novelle», fa pace con Pietro di Baldo del popolo di S. Frediano per ingiurie, malevolenze, assalti, percosse, manomissioni e ferite mosse da Pietro a Francesco, a mani vuote, con e senza sangue, compiuti fino alla presente data e per l'inchiesta svolta da messer Baglione, attuale vicario della città di Firenze e da messe Matteo, giudice dei Malefici per il Sesto di Borgo, contro i beccai Pietro di Baldo e Niccolò di Benello del popolo di S. Frediano, dopo che erano stati riportati all'orecchio del detto giudice del Vicario, non da persone malevole ma da persone degne di fede, «fama publica et clamor quorum informatorum referentium» che i due accusati avessero percosso il predetto Franceschino più e più volte, a mani vuote e senza spargimento di sangue mentre il detto messo, per mandato di messer Maniscalco giudice «ibat citandos homines et personas et exercendum offitium» lo scorso 25 aprile nel popolo di S. Frediano, nella strada pubblica davanti alla loggia dei Nerli <nel popolo di S. Frediano>. L'ammenda stabilita per l'infrazione della presente pace è di £ 25⁶⁸.

[24] **25 novembre 1343** «Pax ser Bartoli ser Recuperi». A Firenze, alla presenza dei testimoni Cristofano di Bartolo e Biagio di Donnino del popolo di S. Stefano alla Badia Fiorentina e di Dolce di Nuto del popolo di S. Pier Maggiore. § Giovanni del fu ser Neri del popolo di S. Frediano fa pace con ser Bartolo di ser Recupero del popolo di S. Paolo per ingiurie, malevolenze, assalti, percosse, manomissioni e ferite fatte da ser Bartolo a Giovanni, a mani sia vuote che piene, con spargimento di sangue, fino alla presente data. L'ammenda stabilita per l'infrazione della presente pace è di £ 25⁶⁹.

[25] **26 marzo 1344** A Firenze, Marco figlio del fu Guido del popolo di S. Lorenzo, per sé e per il figlio Petruccio, nomina due procuratori per fare pace con Iacopo del fu Lapo Gavacciani del popolo di S. Felice in Piazza per le lesioni personali a mano armata, che Marco e Petruccio hanno subito da Iacopo, nel corrente mese di marzo, nel popolo di S. Lorenzo, in via della Stufa, nei pressi dell'abitazione di Petruccio⁷⁰.

[26] **18 dicembre 1344** A Firenze, nel chiostro del Palazzo del Podestà del Comune di Firenze, alla presenza dei testimoni ser Berto del fu ser Dino da Petrognano, ser Bartolo del fu Giuntino da Vico, ser Falcone figlio del fu Giovanni «de Castro Veteri» abitante nel popolo di S. Trinita. § Ser Germino figlio del fu ser Dando da Albagnano abitante a Firenze nel popolo di S. Felice in Piazza da una parte e suo fratello Lapuccio figlio del detto fu ser Dando della pieve di S. Stefano ad Albagnano dall'altra, stipulano un compromesso nominando arbitri per Lapuccio Niccolò figlio del fu Arrigo de' Sigoli del popolo di

S. Niccolò e, per ser Germino, Bondie di Naio del popolo di S. Ambrogio, che dovranno addivenire a una pace fra le parti entro i prossimi 2 mesi⁷¹.

[27] **8 luglio 1345** «Pax». A Firenze, alla presenza dei testimoni ser Matteo Bartolini notaio fiorentino del popolo di S. Frediano, Tommaso di ser Lippo Nerini del popolo di S. Niccolò, Iacopo di Lapo da Monte Rinaldi e Lippo di Nello della pieve di S. Andrea a Montespertoli. § Luca del fu Cecco del popolo di S. Maria in Campo di Firenze abitante nella pieve di S. Maria Novella in Chianti da una parte e Antonio figlio del fu Guccio, per sé e per Mucciante di Guccio «seu» di Lippo del popolo di S. Maria detta dall'altra, fanno pace reciproca⁷².

[28] **13 luglio 1345** A Firenze, Duccio detto *Chalamata* del fu Puccio del popolo di S. Felicità fa pace con Francesco di Segna del popolo di S. Felice in Piazza per ingiurie, malevolenze, assalti, percosse, manomissioni e ferite, scambiate reciprocamente in una rissa avvenuta il 7 luglio scorso nel popolo di S. Stefano alla Badia Fiorentina⁷³.

[29] **16 luglio 1345**. A Firenze, nel popolo di S. Simone, Duto Bonarli del popolo di S. Frediano è testimone alla pace stipulata fra i protagonisti di una rissa⁷⁴.

[30] **24 luglio 1345** A Firenze, nel popolo di S. Frediano, Albizzo del fu Guglielmino del popolo di S. Frediano nomina suo procuratore Salvestro di Serotino Brancacci del popolo di S. Frediano, per fare pace con Lorenzo del fu Cante del popolo di S. Paolo, in seguito alle percosse inferte da quest'ultimo ad Albizzo lo scorso 17 luglio. Segue la sottoscrizione della pace da parte di Salvestro, alla presenza dei testimoni Giovanni di Vanni e Guiduccio di Benvenuto del popolo di S. Frediano⁷⁵.

[31] **25 agosto 1345** A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza e alla presenza dei testimoni Piero di Cione del popolo di S. Felice in Piazza, Iacopo di Guiduccio Mannelli del popolo di S. Iacopo Oltrarno e ser Francesco notaio di ser Rosso del popolo di S. Felice in Piazza. § Andrea figlio del fu Donato Romei del popolo di S. Felice in Piazza, tutore del nipote pupillo Lorenzo figlio del fu Meo figlio del fu Donato Romei del popolo di S. Felice in Piazza fa pace con il notaio ser Piero figlio di Nello <Corsi> del popolo di S. Felice in Piazza, procuratore di monna Ghita figlia del fu Lotto Donati Romei e moglie di Sandro di Cione *Polline* abitante oggi nel popolo di S. Paolo condannata a pagare un indennizzo ad Andrea «occasione capture et detentionis facte de dicto Laurentio pupillo»⁷⁶.

[32] **25 maggio 1346** «Nil solvitur». A Firenze, nel popolo di S. Iacopo Oltrarno, alla presenza dei testimoni Filippo di Zaccaria del popolo di S. Lorenzo, Francesco di Ciatto del popolo di S. Reparata, Corrado di Melano del popolo di S. Pier Gattolino. § Silvestro, detto *Pazzo*, di Stefano del popolo di S. Felice in Piazza, abitante nel popolo di S. Felicità, fa pace con Giorgio di Andrea Benvenuti del popolo di S. Felice in Piazza accettante per sé e per i propri eredi, «horis osculo inter eos interveniente», per le percosse a mani vuote inferte da Giorgio a Silvestro, ovvero «una percussione in capite, alia in

vultu et alia in manu sinistra ipsius Silvestri cum sanguinis effusione, et in aliis partibus sue persone sine sanguinis effusione» nel presente mese di maggio, nel popolo di S. Lucia Ognissanti, fuori le mura cittadine e nella pubblica via, al luogo detto *a la croce*, fra le proprietà di Giovanni di Davizzo da una parte e degli stessi Giovanni e Filippo dall'altra. Una denuncia contro Giorgio, presentata dal rettore del detto popolo pende davanti al Giudice dei Malefici del Quartiere di S. Maria Novella, davanti al quale lo stesso Giorgio aveva negato i fatti. Oggi Salvestro giura a Giorgio di mantenere la pace sotto pena del pagamento di £ 100 per la sua infrazione. Segue impegno reciproco da parte di Giorgio di Andrea Benvenuti del popolo di S. Felice in Piazza⁷⁷.

[33] **7 febbraio 1347** A Firenze, nel popolo di S. Frediano, in una bottega di proprietà di Andrea infrascritto, alla presenza dei testimoni Baldino figlio del fu Bino, Andrea di Donato e Bartolo del fu Nuccio, tutti del popolo di S. Frediano, e del notaio ser Giovanni di ser Francesco del popolo di S. Felicita. § Agnolo figlio del fu Matteo da Perugia abitante nel popolo di S. Frediano fa pace con Piero del fu Baldo del popolo di S. Maria di Verzarìa «de omnibus et singulis iniuriis, malivolentiis, insultibus, manumissionibus et percussionibus» e per la successiva causa e condanna al pagamento delle spese processuali. Sotto pena di 50 lire a testa per l'infrazione della presenta pace⁷⁸.

[34] **2 aprile 1347**. A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni Giovanni di Ghinaccio del popolo di S. Felice in Piazza e altri. § Paolo figlio del fu Salvuccio del popolo di S. Felice in Piazza fa pace con il fratello Simone⁷⁹.

[35] **13 gennaio 1348** «Solvitur solidos i e denarios iiiii». A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni Cione figlio del fu Gratino del popolo di S. Ilario a Colombaria e Bernardo figlio del fu Cenni del popolo di S. Felice in Piazza. § Geri del fu Duccio, prete della pieve di S. Stefano a Calcinaia nel Comune di Gangalandi e nella diocesi fiorentina da una parte, fa pace con Bertino del fu Mendino della pieve di S. Stefano a Calcinaia abitante nel popolo di S. Frediano, in seguito a precedente compromesso fra le parti rogato dal notaio fiorentino ser Cino⁸⁰.

[36] **17 gennaio 1348** «Solidos iiiii». A Firenze, nel Capitolo e Convento dei Frati di S. Agostino di S. Spirito, alla presenza dei testimoni frate Elia figlio del fu Lapo Cambi del detto convento, Bartolo figlio del fu Mazzuolo del popolo di S. Felice in Piazza, Guerriero figlio del fu Neri del popolo di S. Niccolò, Bartolo di Vanni del popolo di S. Remigio e Iacopo di ser Federico del popolo di S. Frediano. § Bartolo figlio di Bartolino del popolo di S. Felicita, Francesco detto *Bariglio* e suo fratello Cino, entrambi del popolo di S. Felice in Piazza, insieme con Donato di Bindo del popolo di S. Felice in Piazza da una parte, fanno pace con Cisti figlio del fu Ciardo e con il figlio Lorenzo, il quale agisce per sé e per conto di Bartolo suo figlio legittimo e con il consenso del padre Cisti, entrambi

del popolo di S. Ambrogio, in seguito allo scambio reciproco di ingiurie, maldicenze, insulti, manomissioni e percosse. Successivamente le parti designano come loro arbitro per ogni lite presente e futura Orsino figlio del fu Bartolo Lanfredini del popolo di S. Iacopo Oltrarno per i prossimi 3 anni, sotto pena di 500 fiorini per l'infrazione della pace odierna⁸¹.

[37] **13 ottobre 1348** A Firenze, nel popolo di S. Michele in Orto, il sellaio Francesco di Giovanni del popolo di S. Pier Maggiore, con il consenso paterno, fa pace con i suoi assalitori Stefano di Gianni del popolo di S. Ambrogio e con Asinello di Niccolò del popolo di S. Frediano dopo una rissa svoltasi durante il corrente mese di ottobre, con ferite e percosse non a mano armata inferte dai due assalitori a Francesco⁸².

[38] **13 maggio 1349** A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni Giovanni figlio del fu Anselmo del popolo di S. Felice in Piazza e dei fratelli Chiaro e ser Francesco figli del fu Giovanni del popolo di S. Felice in Piazza, i quali dichiarano di conoscere monna Bartola moglie di Neri e figlia del fu Simone Benghi della pieve di S. Casciano, abitante nel popolo di S. Felice in Piazza, e Michele detto *Schaletta*. Monna Bartola chiede in mundualdo Pietro di Gherardo del popolo di S. Felice in Piazza poi, con il suo consenso, fa pace «perpetua et duratura» con Michele detto *Schaletta* della pieve di S. Casciano abitante nel popolo di S. Trinita, dopo l'inchiesta contro Michele per avere dato a Bartola due percosse sulla testa a mani vuote senza spargimento di sangue e per averla poi colpita e ferita con un coltello «feritorio nudo», che teneva in mano, con spargimento di sangue sul braccio destro vicino al fianco. Michele, in data 3 dicembre 1345, era stato condannato a pagare al Comune di Firenze £ 750, secondo la forma degli Statuti e degli Ordinamenti del Comune di Firenze, pena triplicata al colpevole per il luogo, il tempo e il tipo di reato commesso, sotto il podestà Beraldo di messer Maffeo da Narni⁸³. Anche Bartola si impegna a mantenere la pace sotto pena del pagamento di £ 100, vincolando i propri eredi e beni mobili e immobili⁸⁴.

[39] **21 giugno 1349** A Firenze, nel popolo di S. Romolo <a Settimo>, alla presenza dei testimoni Mosè del fu Guccio e Salvi del fu Lorenzo, tutti da Barberino, e di Lippo di Giovanni del popolo di S. Felice in Piazza, i quali dichiarano di conoscere «infrascriptos paciscentes» e sono noti al notaio rogitante. § Il giudice messer Giovanni figlio del fu mastro Nerino da Poggibonsi, come erede del padre prematuramente morto, fa pace con Pagno figlio di Tura da Barberino nel comitato di Firenze presente al rogito, per ingiurie, malevolenze, manomissioni mosse da Pagno contro padre e figlio e per la sentenza emessa a sfavore di Pagno, in data 8 marzo 1347, dopo la disanima del caso fatta da messer Quirico di messer Cardinale da Narni, giudice dei Malefici del Quartiere di S. Spirito, e la successiva condanna al pagamento di £ 100 e alla restituzione del grano rubato a messer Giovanni, come da denuncia presentata da Frosino del fu Mino, allora

rettore del Comune di Barberino Val d'Elsa, dove si afferma che Pagno, insieme a due abitanti del luogo, «furtive et malo modo et contra voluntatem» del detto mastro Nerino avevano sottratto dalla sua casa 12 staia di grano, portandolo altrove, convertendolo a proprio uso e commettendo, quindi, un furto. La pace, sotto pena di F 50 in caso di infrazione, assolve i condannati da ogni bando⁸⁵.

[40] **22 febbraio 1350** «Pax Batoli Vanni et Francisci Ristori». A Firenze, nel popolo di S. Pier Gattolino, alla presenza dei testimoni Gherardo di Vanni del popolo di S. Maria di Verzaria, Piero di Matteo del popolo di S. Felice in Piazza, Giovanni di Iacopo del popolo di S. Frediano e Zenobio di Bartolo del popolo di S. Felice in Piazza, «cognoscentibus infrascriptas partes». § Bartolo del fu Vanni del popolo di S. Pier Gattolino e Francesco del fu Ristoro del popolo di S. Frediano fanno pace reciproca «osculo pacis interveniente de quibusdam percussionibus sine vulneribus ac in contumeliis» che furono fatte da Francesco contro la persona del detto Bartolo. L'ammenda stabilita per infrazione della presente pace è di F 50⁸⁶.

[41] **22 marzo 1350** A Firenze, «in Stincis Civitatis Florentie»⁸⁷, alla presenza dei testimoni Lorenzo del fu Gherardo del popolo di S. Trinita di Firenze, Francesco di Barone della pieve di S. Michele a Panzano, Bartolo di Francesco della pieve di S. Maria «de Fangnano» nel contado fiorentino, ser Giovanni del fu Cinone del popolo di S. Felice in Piazza, i quali affermano di conoscere i contraenti infrascritti. § Tingo del fu Nesello Bocci da Bagnano del popolo di S. Felice in Piazza, procuratore di Iacopo figlio del fu Dino Giachi della pieve di S. Stefano a Bagnano, nel piviere di S. Gersolè e nel contado del Quartiere di S. Spirito, come procuratore del fratello Lapo del fu Dino «fecit, dedit, reddidit veram et bonam pacem, remissionem, finem, concordiam et amorem» con Iacopo del fu Nesello <Bocci> della pieve di S. Stefano a Bagnano, per ingiurie, offese, malevolenze e falsità perpetrate da Iacopo contro la persona di Lapo del fu Dino e soprattutto per una inchiesta e per una condanna, emessa contro Iacopo del fu Nesello, al pagamento di £ 375 e denari 10. Per «fama publica precedente et clamora insinuata referita non a malivolis set a fidedingnis» il detto Iacopo con Paolo del fu Ciampo della detta pieve di S. Angelo a Semifonte, nel luogo e nel tempo indicati negli atti dell'inchiesta, erano stati indicati come testimoni a favore di Lapo e accusati «de percussione et aliis», fatti descritti in dettaglio negli atti, a danno del fu Castro della pieve di S. Angelo a Semifonte, il quale aveva giurato come testimone di accusa contro Lapo. I detti Paolo e Iacopo, testimoniando come riportato agli atti di accusa, sapevano di dire «dolose falso premeditatum ac malo modo ad intentum, dampnum, prejudicium et gravamen dicti Lapi, accattatoris Comunis Florentie». Chiamati a deporre erano fuggiti dal palazzo del detto Comune, dove si trovavano per testimoniare la verità sulla detta accusa, e non erano comparsi in giudizio, sottraendosi «ut tenentur et debent». Per tale ragione Jacopo era stato condannato al pagamento di £ 375

da versare al Camerario della Camera del Comune di Firenze e la sentenza era stata emessa dal podestà messer Giovanni di Marchionne da Monte S. Maria⁸⁸ e notificata lo stesso giorno 7 aprile 1344. Tingo, procuratore di Iacopo, si impegna per il proprio rappresentato al mantenimento della pace odierna anche per gli eredi di Iacopo, sotto pena del pagamento di un'ammenda di £ 50 per la sua infrazione e con vincolo sui beni mobili e immobili del proprio assistito. La pace viene letta a Tingo dallo stesso notaio rogitante⁸⁹.

[42] **12 luglio 1350** A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni ser Iacopo del fu ser Gherardo, Tommaso di Petruccio e Bartolomeo figlio del fu ser Iacopo, tutti del popolo di S. Felice in Piazza. § Agnolo del fu Vanni Guidi del popolo di S. Felice in Piazza fa pace con Salvino di Paganuzzo del popolo di S. Felice in Piazza per lesioni e offese, come da denuncia di Salvestro di Fecino Ridolfi, cappellano del popolo di S. Felice in Piazza davanti a messer Iacopo «de Montautis», giudice dei Malefici per il Quartiere di S. Spirito, secondo cui, nel corso del presente mese di luglio, Salvino aveva preso detto Agnolo per il petto e per la persona, colpendolo con molte botte e graffiandolo alla gola. Il detto Agnolo a sua volta aveva percosso Salvino con 4⁹⁰ botte a mani vuote, due in faccia, con grande profusione di sangue, e due botte nella persona, con versamento di sangue. I fatti erano stati commessi nel popolo di S. Felice in Piazza, in una casa di proprietà del detto Angelo, dove Angelo allora e oggi abita con la propria famiglia⁹¹.

[43] **5 agosto 1350** A Firenze, nel popolo di S. Iacopo Oltrarno, alla presenza dei testimoni specificamente convocati Domenico del fu Voglia del popolo di S. Felice in Piazza e Tommaso di Lapo del popolo di S. Iacopo Oltrarno. § Monna Margherita figlia del fu Jacopo Nieri e moglie di Bartolo Manni, abitante prima nel popolo di S. Frediano e poi nel popolo di S. Paolo, con mundualdo di Niccolò di ser Bonifazio del popolo di S. Pier Maggiore, nomina suo procuratore Guiduccio del fu Calzaiuolo del popolo di S. Remigio per fare pace con monna Agostanza vedova del fu Fede del popolo di S. Frediano e con monna Cilia figlia di Agostanza e del detto fu Fede e vedova di Niccolò detto di Michele del popolo di S. Maria di Verzarìa «seu» del popolo di S. Frediano, «de quibusdam colpa, dolo et malo sive delictis factis contra ipsas dominas», secondo l'accusa presentata davanti al Tribunale del Podestà del Comune di Firenze, appena cessato⁹².

[44] **27 gennaio 1351** «Pax inter Ghinuccium et alios et Dolcem et alios». A Firenze, nel popolo di S. Frediano, alla presenza dei testimoni Berto di messer Pepo Frescobaldi e Ruggero di Bertuccio Ciuffagni del popolo di S. Frediano, e di Piero di Neri del popolo di S. Felice in Piazza di Firenze. § Ghinuccio del fu Puccino, Giovanni di Bartolino e Iacopo del fu Donnino tutti del popolo di S. Romolo nel piviere di Settimo, per loro stessi e per i propri eredi e successori da una parte, e Dolce del fu Maffio con Maso del fu Nardo entrambi del popolo di S. Romolo detto dall'altra parte, si danno reciprocamente pace perpetua «de omni

et quolibet iniuria, molestia et controversia et abiuria et de quolibet assalimento, percussionibus, vulneribus et cetera». Le parti si impegnano al rispetto della pace sotto pena di £ 100, garantendo in solido la restituzione dei danni e delle spese⁹³.

[45] **19 luglio 1351** A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza di Firenze, alla presenza dei testimoni Marco di Baldino del popolo di S. Frediano e Barnaba del fu Marco del popolo di S. Niccolò e altri. § Domina Bartola figlia del fu Benello Ducci del popolo di S. Remigio e moglie di Bartolo del fu Dino del popolo di S. Felice in Piazza, con il consenso del marito presente, nomina suo procuratore il fratello Niccolò di Benello <Ducci> del popolo di S. Remigio per fare pace con Filippo figlio di Folcardo del popolo di S. Simone di Firenze, «de omnibus et singulis abiuriis, contumeliis», già inquisito e condannato al pagamento di £ 375 e bandito dal podestà di Firenze messer Angelo di messer Bartolo da Rieti, in data 11 maggio 1351, e per farlo rilasciare «si quo tempore carcerationis contingente». Segue la pace duratura sottoscritta dalle parti nel popolo di S. Felice in Piazza, che impegna la donna per sé e per i propri eredi verso Filippo e viceversa, sotto pena di £ 300 per la sua infrazione e obbligo alla refusione dei danni e delle spese⁹⁴.

[46] **28 agosto 1351** «Pax Antonini et Jacobi Martellini et Jacobi Guidi. Completum et redditum per me notario dicto Jacobo Guidi». A Firenze, nel popolo di S. Simone, alla presenza dei testimoni Andrea di Corso del popolo di S. Lorenzo, Ciango di Lore del popolo di S. Ambrogio, Vanni di Guido di Leo de' Mozzi e Domenico di Lapo del popolo di S. Felice in Piazza. § «Manifestum est quod»⁹⁵ Antonio e Iacopo, fratelli e figli del fu Martellino del popolo di S. Pier Gattolino in nome proprio e del fratello Tommaso, per loro stessi e per i propri consorti e discendenti in linea maschile da una parte e Jacopo, detto *Caccia*, del fu Guido del popolo di S. Felicita per sé e per tutti i propri consorti e discendenti dall'altra, si danno reciprocamente pace, remissione, concordia e buona volontà «oschulo pacis» per «iniuriis, odiis, malivolentiis, adsaltibus, percussionibus, vulneribus et homicidiis hinc inde secuturis». Antonio e Iacopo come principali promettono di mantenere la pace sotto pena di F 1000, con scrittura solenne. A Jacopo del detto Guido da la propria fideiussione Guerriero del fu Tribaldo de' Rossi, il quale si impegna a fare in modo che anche Niccolò del fu Ubaldino di Niccolò Ardinghelli dia la propria entro il prossimo mese, garantendo intanto per F 100⁹⁶.

[47] **14 settembre 1351** A Firenze, nella pieve di S. Martino a Gangalandi, alla presenza dei testimoni Bartolo del fu Fetto <Ubertini Strozzi> e Martino di Andrea, entrambi della detta pieve, e di Conte di Guido Frescobaldi. § [Sei nuclei familiari per un totale di quattordici individui]⁹⁷ «omnes de una eadem stirpe per linea masculina ut dixerunt et de domo de Orlandinis de Gangalandi», riuniti insieme e tutti desiderosi «nemine discrepante» di fare pace con [nove nuclei familiari per un totale di diciannove individui]⁹⁸ «omnibus et quibuslibet

alis de domo de Donatis sive de Gamberinis de Gangalandi», con i quali asseriscono che ci fu e c'è «inimicitiam», nominano loro procuratore Bartolomeo del fu Uguccone Ciuffagni <del popolo di S. Frediano>, per chiedere la pace agli avversari Donati «coram pacialim electum notarium pro Comuni Florentie» o davanti a qualunque altro ufficiale deputato⁹⁹.

[48] **23 dicembre 1351** A Firenze, nel popolo di S. Pier Scheraggio. § Vanni del fu Neri del popolo di S. Romolo <a Settimo>, a nome proprio e dei suoi fratelli Lapo e Lippo del piviere di Signa, e a nome di Filippo e Cione fratelli e figli del fu Ughino Maggini da Signa, promette di fare e di rispettare la pace con Iacobo del fu Chele e con Berto del fu Francesco Ammirati del popolo di S. Felice in Piazza, i quali si impegnano anche per Michele di ser Berto, «de quodam vulnere et percussione facta» dal detto Michele Ammirati nella persona di Angelo di ser Bandino, consorte del detto Vanni¹⁰⁰.

[49] **24 maggio 1352** A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni Iacopo di Andrea del fu messer Lapo *Delle Botte*, Stefano del fu Piero Altoviti, Francesco del fu Lapo Bonamichi e di altri. § ««Manifestum pateat quod» Biagio Periccioli del popolo di S. Felice in Piazza fa pace, fine, remissione, concordia e buona volontà con Pacino di Tura del popolo di S. Pier Scheraggio e con Boninsegna di Ventura del popolo di S. Lorenzo, per percosse «manu vacua» e per quanto contenuto nella condanna emessa contro di loro davanti al Giudice dei Malefici del Quartiere di S. Spirito, come per tutte le loro successive condanne. Biagio, Pacino e Boninsegna si impegnano a mantenere la presente pace sotto pena di £ 1.000 per la sua infrazione¹⁰¹.

[50] **6 ottobre 1352** A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni Simone di Bonsi della pieve di S. Alessandro a Giogoli, Giuntino del fu Perino e Ventura di Giaco della pieve di S. Iacopo a Voltiggiano. § «Manifestum pateat quod» Bartolo del fu Giovanni del popolo di S. Frediano e Simone del fu Cambino del popolo di S. Frediano fanno pace, fine, remissione e concordia reciproca e generale di tutti gli odi, assalti, percosse e ferite vicendevolmente inferti. Si impegnano reciprocamente a mantenere la presente pace sotto pena di £ 100 per la sua infrazione¹⁰².

[51] **27 gennaio 1353** A Firenze, nel popolo di S. Stefano alla Badia Fiorentina, alla presenza dei testimoni ser Gerio del fu messer Arrigo da Rabatta del popolo di S. Reparata e Giuliano di Benino <Naldi> del popolo di S. Felice in Piazza. § Niccolò, detto *Ghiazza*, figlio del fu Iacopo della pieve di S. Gimignano a Petroio, nel contado fiorentino, nomina suo procuratore, fattore «et certum nuptium spetialem» il notaio ser Piero di Nello <Corsi> del popolo di S. Felice in Piazza, presente al rogito, per fare pace perpetua e duratura con ser Niccolò del fu Guidone Gili del popolo di S. Lucia dei Magnoli, per ingiurie, offese, malevolenze, percosse, pugni e per qualunque altra offesa reale e personale, dovunque e comunque arrecata nella persona del detto ser Niccolò e per la condanna

avuta da Niccolò <figlio del fu Iacopo>, dopo avere assalito e manomesso il detto ser Niccolò, percuotendolo più volte a mani vuote sul mento e sul petto, senza spargimento di sangue, e poi, con un sasso che aveva in mano, sulle reni e in altre parti della persona, senza spargimento di sangue. Niccolò era stato condannato al pagamento di £ 250 in data 6 gennaio 1353 con una sentenza del Podestà¹⁰³.

[52] **11 marzo 1353** A Firenze, nel popolo di S. Simone, alla presenza dei testimoni Brunaccio detto *Scilinguato*, del fu Bartolo del popolo di S. Frediano, Martino del fu Bello della pieve di S. Biagio a Petriolo, nel contado fiorentino, e Francesco del fu Andrea del popolo di S. Frediano. § Piero del fu Bindo della pieve di S. Bartolomeo a Palazzuolo, nel contado fiorentino, fa pace generale e patto di vera e buona remissione, concordia e amore perpetuo con Francesco, detto Tuccio, del fu Dino della pieve di S. Piero in Bossolo, nel contado fiorentino, che stipula per sé e per i propri eredi, per le percosse e le altre offese reali e personali, dovunque e comunque reciprocamente inferte e fatte, secondo quanto descritto nella denuncia presentata da Maghinardo del fu Guido, rettore e sindaco della pieve di S. Piero in Bossolo, attestante che, nei tempi e nel luogo indicati nella denuncia, il detto Francesco, con cuore irato e in maniera malvagia, aveva assalito e manomesso il detto Piero del fu Bindo, percuotendolo sulla faccia più e più volte senza spargimento di sangue a mani vuote, e poi gli si era avventato contro con un ferro nudo in mano per percuoterlo e ferirlo al punto che, se non fossero giunte delle persone attirate dal rumore, il ferro avrebbe raggiunto e ferito Piero. Francesco era stato condannato al pagamento di £ 50 da versare al Camerario del Comune di Firenze, per sentenza del magnifico e potente «miles» messer Roberto di Neri di messer Roberto Robertini da Cortona¹⁰⁴, già Podestà di Firenze¹⁰⁵, in data 20 ottobre 1352, sotto il papato di Clemente VI.

[53] **4-5 luglio 1353** A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni Tommaso figlio del fu Petruccio, Niccolò del fu Giovanni e Niccolò del fu Rosso Conci, tutti del popolo di S. Felice in Piazza. § Rosso figlio del fu Feduccio del popolo di S. Felice in Piazza fa compromesso con Antonio figlio emancipato di Guccio del popolo di S. Felice in Piazza e insieme nominano loro arbitro, con incarico della durata di sei mesi, ser Piero del fu Guccio del popolo di S. Felice in Piazza. Successivamente, alla presenza dei testimoni Niccolò figlio del fu Rosso Conci, Niccolò del fu Giovanni e Niccolò del fu Pepo, tutti del popolo di S. Felice in Piazza. § Monna Giovanna vedova di Feduccio del popolo di S. Felice in Piazza, con mundualdo del figlio Rosso del fu Feduccio del popolo di S. Felice in Piazza fa pace con Antonio figlio di Guccio del popolo di S. Felice in Piazza, per ingiurie, percosse e offese ricevute da Antonio, a mani vuote, con e senza spargimento di sangue e, soprattutto, per le molte percosse a mani vuote sul volto senza spargimento di sangue e per una botta sulla guancia, che le aveva procurato una perdita di sangue; i fatti erano avvenuti nel mese di giugno passato, come da denuncia contro Antonio sporta dal detto Rosso, in

qualità di congiunto della madre. Il fatto era avvenuto a meno di dieci braccia dall'abitazione dalla donna¹⁰⁶.

[54] **14 settembre 1353** A Firenze, nel chiostro della chiesa di S. Maria del Carmine, alla presenza dei testimoni Miliano di Bartolo del popolo di S. Felice in Piazza e Giovanni di Silvestro del popolo di S. Frediano, che affermano di conoscere i contraenti. § Filippo e Stefano fratelli e figli del fu Giovanni Michi della pieve di S. Martino La Palma nominano loro procuratori, attori, fattori «et cetera» Paolo figlio del fu Maruccio del popolo di S. Iacopo Oltrarno, Laio di Marco del popolo di S. Pancrazio e Mannolo del fu Ghinuccio de' Nerli del popolo di S. Frediano per fare pace, «oris et pacis obsculo interveniente», dopo la condanna inflitta a Filippo e a Stefano dal tribunale del Quartiere di S. Maria Novella in nome del podestà messer Roberto «de Orto»¹⁰⁷, in data 22 settembre 1353, e su denuncia di Paolo del fu Lottuccio, rettore della pieve di S. Martino La Palma, dopo che i due avevano assalito il messo del Comune di Firenze, Francesco di Chello del popolo di S. Frediano. Gli assalitori erano armati entrambi con armi da offesa e da difesa: Filippo aveva assalito il messo «cum quodam mannaria ferea», infliggendogli tre percosse e ferite sul capo e causandogli una perdita di sangue e una ferita che «in digito grosso fuit manu sinistre»; Stefano, invece, «cum quidam spada nuda in manu», lo aveva colpito e ferito quattro volte, con perdita di sangue da due ferite alla mano sinistra e da due alla mano destra. Filippo inoltre aveva ferito il messo con due ferite a sangue alla mano destra e sul naso. Filippo era stato condannato al pagamento di £ 1000 e Stefano di £ 800. Prima di arrivare alla pace le parti avevano stipulato un compromesso per sanare tutti gli «hodiis, malevolentis, assaultibus, manumissionibus, feritis, et cetera»¹⁰⁸.

[55] **2 marzo 1354** «Pax Franceschini Chelli, Filippi et Stefani condam Iohannis Michi». A Firenze, nel popolo di S. Pancrazio, alla presenza dei testimoni Francesco di Caccia della pieve di S. Martino a Palma ma abitante nel popolo di S. Frediano, di Frosino di Lippo del popolo di S. Frediano e di altri, i quali tutti dichiarano di conoscere i contraenti. § Franceschino «seu» Francesco del fu Chello, messo del Comune di Firenze, del popolo di S. Frediano ma abitante nel popolo di S. Paolo da una parte, e Paolo del fu Maruccio del popolo di S. Iacopo Oltrarno procuratore di Filippo e Stefano figli del fu Giovanni Michi della pieve di S. Martino La Palma dall'altra, fanno pace reciproca in seguito alla condanna inflitta, in data 22 dicembre 1352, a Filippo e a Stefano dal «miles» messer Roberto del fu Neri di messer Roberto «de Orto»¹⁰⁹, podestà di Firenze, per voce di messer Giovanni da Sarzana, giudice dei Malefici per il Quartiere di S. Spirito e assessore del Podestà, in seguito alla denuncia presentata da Paolo del fu Lottuccio della pieve di S. Martino La Palma, allora rettore della detta pieve, per avere entrambi assalito con armi e ferito più volte lo stesso Franceschino. La condanna è stata depositata con strumento pubblico conservato nella Camera del Comune di Firenze redatto dal notaio ser Francesco di Zanobi Albizzelli¹¹⁰.

[56] **27 luglio 1354** «Pax». A Firenze, nel popolo di S. Martino a Strove nel contado di Siena, alla presenza dei testimoni ser Lorenzo del fu Stefano, prete e rettore della chiesa di S. Martino a Strove detta, di Andrea di Giovanni del popolo di S. Frediano di Firenze e di altri. § Piero del fu Chiarito da Isola, nel contado di Siena, e Salvino del fu Riccio, detto *Barattano*, da Strove detta, ciascuno in solido per sé e per i propri discendenti, consorti e seguaci, nominano loro procuratore Cione del fu Lapo da Poggibonsi, nel contado fiorentino, presente e spontaneamente accettante, per fare pace perpetua con Cristofano e Iacopo, fratelli e figli del fu Vannino da Colle Val d'Elsa, in nome proprio e dei loro discendenti, consorti e seguaci, per tutte le offese, violenze, ferite, manomissioni, insulti, percosse con e senza spargimento di sangue, malefici, eccessi, contumelie e parole ingiuriose «hinc inde» dette, fatte e inferte e per quelle di cui si racconta da entrambe le parti. Il procuratore ha mandato per impegnare al rispetto della pace i consorti, i discendenti e i seguaci delle parti in linea maschile, vincolandosi in solido ad acconsentire alla pace e a farla mantenere. Successivamente nella pieve di S. Pietro a Strove, alla presenza dei medesimi testimoni, Nuccio del fu Balduccio da Bigozza nel contado di Siena, procuratore di Cristofano e Iacopo fratelli e figli del fu Vannino da Colle Val d'Elsa, e Cione del fu Lapo da Poggibonsi, procuratore della controparte, sottoscrivono due paci reciproche, con impegno al mantenimento della concordia sotto pena di F 1000 per chi la infranga¹¹¹.

[57] **21 agosto 1354** A Firenze, nel popolo di S. Felicità, alla presenza dei testimoni Manente Amidei del popolo di S. Felice in Piazza, Manetto di Simone del popolo di S. Iacopo tra i Fossi e ser Gherardino del fu Francesco del popolo di S. Felice in Piazza. § «Manifestum pateat quod» Iacopo, Bernardo e Feo figli del fu Cecco di ser Feo del popolo di S. Felicità e lo stesso Bernardo come procuratore¹¹² <del fratello> Lorenzo, della pieve di S. Clemente a Pelago in Val di Sieve da una parte, e Niccolò e Giovanni figli del fu ser Matteo del popolo di S. Frediano dall'altra, fanno pace reciproca «de quibusdam hodiis et cetera», promettendo di conservare la pace sotto pena di F 1000 in caso di sua infrazione¹¹³.

[58] **29 novembre 1354** A Firenze, alla presenza dei testimoni ser Gherardo di Francesco e Biagio di Ricciolo del popolo di S. Paolo e Tommaso di Bartolo della pieve di S. Alessadro a Giogoli nel contado di Firenze. § «Manifestum pateat quod» Sandro del fu Giovanni della pieve di S. Ilario a Colombaria da una parte, e Piero del fu Masino del popolo di S. Felice in Piazza dall'altra, fanno pace e concordia reciproca «obschulo pacis interveniente inter eos», per ingiurie, odii, malevolenze, assalti, percosse e ferite reciprocamente inferte «hinc inde» da loro e da altri dei loro, facendo cancellare al notaio tutte le condanne ricevute per questi fatti, impegnandosi entrambi a mantenere la pace, sotto pena di F 1000 in caso di infrazione, e garantendo in solido per loro stessi e per i propri eredi¹¹⁴.

[59] **4 agosto 1355** «Pax domini Silvestri de Ridolfis». A Firenze, nel popolo di S. Stefano alla Badia Fiorentina, alla presenza dei testimoni Strozza di ser Pino del popolo di S. Lorenzo, Pietro di Lorenzo del popolo di S. Michele in Orto e Giovanni di Francesco del popolo di S. Lorenzo, che dichiarano di conoscere i contraenti e soprattutto Francesco infrascritto, e che anche il notaio ser Ventura afferma di conoscere. § «Universis pateat quod» Francesco del fu ser Guascone del popolo di S. Lorenzo fa pace irrevocabile con Giovanni del fu Benino di Rinuccio Ridolfi di Firenze, presente e stipulante in rappresentanza di messer Silvestro del fu Benino di Rinuccio Ridolfi di Firenze del popolo di S. Felice in Piazza, in seguito alla condanna al pagamento di £ 100 emessa a carico di Silvestro da messer Ugolino Da Savignano da Mutina¹¹⁵, ultimo Podestà della città, contado, forti e distretto di Firenze dall'anno 1355 sotto il papato di Innocenzo VI, emessa in data 8 luglio 1355 e registrata in atto pubblico del notaio ser Azzolino del fu Rosso Sighifredi da Reggio, ufficiale del Podestà. Messer Silvestro era stato deferito al tribunale del Podestà da Francesco, proprietario da oltre sei anni della metà di una casa, la cui restante proprietà era divisa fra messer Silvestro per due terzi e Stefano del fu Vanni per l'altro terzo. Questi ultimi avevano venduto la loro parte nello scorso mese di gennaio a Benincasa del fu ser Piglialarme del popolo di S. Reparata. I venditori erano stati assolti dall'accusa mossa loro da Francesco per indebito possesso dell'immobile, contrario alla forma degli Statuti e Ordinamenti del Comune di Firenze e alla volontà del denunziante. Le parti si impegnano al rispetto della pace sotto pena di £ 200¹¹⁶.

[60] **25 febbraio 1356** «Pax Francisci olim Bernardi». A Firenze, alla presenza dei testimoni Bartolo e Matteo Bonaccorsi del popolo di S. Pancrazio e Ugone di Maffetto del popolo di S. Iacopo tra i Fossi, Michele di Piuvichese Brancacci del popolo di S. Frediano. § Piero di Nuto Michi del popolo di S. Paolo fa pace perpetua con Francesco, detto *Gbossole*, del fu Bernardo del popolo di S. [...] ¹¹⁷, «de omnibus et singulis asalimentis»¹¹⁸.

[61] **5 marzo 1356** A Firenze, presso il Tribunale dell'Arte dei Mercanti di Por S. Maria, alla presenza dei testimoni Bartolo di Migliore del popolo di S. Felice in Piazza, che asserisce di conoscere le parti infrascritte, di Francesco di Lapo del popolo di S. Felice in Piazza e di Ghino di Toso del popolo di S. Lorenzo. § Michele figlio del fu Geri del popolo di S. Maria di Verzaia da una parte, e Andrea figlio del fu Lippo del popolo di S. Frediano dall'altra, fanno pace duratura «osculo pacis interveniente», per ingiurie, malevolenze, manomissioni, assalti e percosse mossi reciprocamente di persona e con il concorso di altri. Si impegnano a mantenere la pace sotto pena di £ 100 in caso di infrazione¹¹⁹.

[62] **29 ottobre 1356** A Firenze, Giovanni figlio del fu Ciaio del popolo di S. Frediano fa pace con Bardo e Cristofano figli del fu Simone del popolo di S. Maria di Verzaia dopo una rissa¹²⁰.

[63] **13 novembre 1356** A Firenze nel popolo di S. Michele Bertelde, alla presenza dei testimoni Maffeo di Fetto Ubertini <Strozzi> del popolo di S. Felice in Piazza, e di Salvino di Simone Becchenugi e Filippo di Lapo Botticini, entrambi del popolo di S. Michele detto. § Bartolo del fu Pinozzo della pieve di S. Stefano in Pane da una parte, e Pino di Guccino della detta pieve con il consenso paterno dall'altra, fanno compromesso di tutte le loro discordie nell'arbitrato del Andrea di Lippo Mangioni, «sapiens vir» del popolo di S. Michele Bertelde, presente e accettante l'incarico in qualità di amico comune fra le parti, dandogli piena facoltà di emettere lodi una o più volte nei prossimi 6 mesi e promettendo di assolvere a ogni suo lodo, senza ricorrere in appello, sotto pena di F 100. Successivamente Bartolo del fu Pinozzo fa pace con Pino di Guccino, presente al rogito, per «aggressionibus, assaltibus, manumissionibus, offensionibus, percussionibus, fugatibus et iniuriis» mosse da Pino verso Bartolo «manu vacua» o in qualunque altro modo. La pace pone fine anche ai procedimenti giudiziari derivati, alle condanne e ai bandi, soprattutto relativamente alla sentenza emessa dal presente podestà di Firenze, messer Guido, in seguito alla denuncia contro il detto Pino da parte di Niccolò di Nello, rettore della pieve di S. Stefano in Pane, attestante che Pino, «dum haberet verba cum Bartholo Pinozzi», lo aveva percosso in faccia, senza spargimento di sangue, il 2 ottobre passato, dopo il suono della campana <maggiore> che indica il raddoppio delle pene e prima del suono della campana mattutina, a meno di cinquanta braccia dall'abitazione di Bartolo, sulla via pubblica nella detta parrocchia, presso le proprietà di Maffeo di Fetto <Ubertini Strozzi> e di Bernardo Amieri, promettendo di mantenere la pace sotto pena di F 100. Testimoni e parti contraenti sono persone note al notaio rogitante ser Niccolò¹²¹.

[64] **19 febbraio 1357** A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni Francesco di Benino <Naldi> del popolo di S. Felice in Piazza e Cino Corsini del popolo di S. Felice in Piazza. § Ser Dino del fu Cecco della pieve di S. Lorenzo a Vigliano, prete rettore della chiesa di S. Niccolò ad Aguglione, nomina suoi procuratori il notaio fiorentino ser Giuliano di Benino <Naldi del popolo di S. Felice in Piazza> e Agnolo di Andrea per fare pace con Andrea da Vicchio¹²².

[65] **30 aprile 1357** «Pax Antonini et Tribaldi. Facta et Reddita». A Firenze, nel popolo di S. Felicità, alla presenza dei testimoni Cione del fu Baccino, Andrea del fu Giannino, Iacopo, detto *Mura*, del fu Giuntino, tutti del popolo di S. Felice in Piazza. § Antonio di Cambino del popolo di S. Felice in Piazza fa pace con Tribaldo «seu» Tebaldo di Lippo del popolo di S. Felice in Piazza, per le ingiurie e le percosse mosse da Tebaldo contro Antonio, nel popolo di S. Felice in Piazza, sulla via pubblica davanti alla casa di Filippo Bandini, a quella del taverniere Cione di Baccino e alla casa dell'orefice Totto. Sotto pena di £ 100 in caso di infrazione della pace odierna¹²³.

[66] **9 maggio 1357** «Pax Pauli de Lucha et Pauli de Florentia». A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni Saverio del fu Masino del popolo di S. Maria di Verzaia, Giovanni del fu Andrea del detto popolo, Lorenzo del fu Bruno del popolo di S. Frediano. § Paolo del fu Vanni da Lucca, abitante nel popolo di S. Frediano, da una parte e il pettinatore Paolo del fu Domenico del popolo di S. Frediano dall'altra, fanno reciprocamente pace perpetua «de omnibus et cetera» e promettono di mantenere la pace sotto pena di £ 100¹²⁴.

[67] **22 novembre 1357** A Firenze, nel popolo di S. Paolo, Giovannozzo di Rinaldo della pieve di S. Donato a Verghereto e Matteo di Donato Uberti del popolo di S. Pancrazio, arbitri nominati fra Domenico del fu Nicola Migliorati del popolo di S. Felice in Piazza e Ambrogio di Piero del popolo di S. Paolo, emettono la sentenza di lodo fra le parti stabilendo che Domenico paghi ad Ambrogio £ 500 entro i prossimi quindici giorni, salvo che le parti facciano pace fra loro entro i prossimi dieci giorni, secondo la forma prevista negli Statuti del Comune di Firenze, per percosse, manomissioni, assalti e contumelie mosse da Ambrogio nei confronti di Domenico e dei suoi beni fino alla data odierna e per una condanna, emessa dal Podestà contro Ambrogio e registrata in atto pubblico del notaio ser Paolo, in seguito alla denuncia sporta da Ambrogio. Il lodo stabilisce che entro i detti 10 giorni Ambrogio nomini suoi procuratori Benedetto di Iacopo Barberini del popolo di S. Paolo, Chello di Chino del popolo di S. Lucia Ognissanti e Duccio di Meglino, per fare la detta pace e per farla valere attraverso uno strumento notarile pubblico, secondo la consuetudine della città di Firenze. Conseguentemente il detto Ambrogio verrà assolto dalla condanna. Il lodo stabilisce comunque che Domenico paghi ad Ambrogio £ 25 entro i prossimi 8 giorni, sotto pena di carcerazione per il mancato versamento dell'ammenda¹²⁵.

[68] **11 maggio 1359** «Pax Laurentii Bartolomei et filiorum Nicolai». A Firenze, alla presenza dei testimoni Biagio di Dolcino del popolo di S. Maria Novella, Masino di Tuccio da Montemignaio in Casentino, Lorenzo di Dinaccio del popolo di S. Felice in Piazza. § Salvi figlio di un altro Salvi Gocci del popolo di S. Felice in Piazza fa pace con Lorenzo e Bartolomeo figli del fu Niccolò Franceschi del popolo di S. Pier Gattolino, presenti al rogitto, per ingiurie, manomissioni e assalti, con fatti e parole, passati e futuri, da parte di Lorenzo e Bartolomeo¹²⁶.

[69] **26 febbraio 1360** A Firenze, alla presenza dei testimoni Piero di Nato del popolo di S. Felice in Piazza, Cecco, detto *Cervelliera*, del fu Manetto del popolo di S. Bartolo al Mugnone e Dino, detto *Rosso*, del fu Mico del popolo di S. Maria Novella. § Giovanni del fu Battagliuzzo della pieve di S. Lorenzo a Mozzanello, in Mugello, fa pace con Berto del fu Pacino della pieve di S. Bartolo, nel Comune di Mangona di Prato, per le percosse a mani vuote inferte da Berto a Giovanni con spargimento di sangue e per la successiva condanna inflitta a Berto dal Podestà di Firenze e dal suo Giudice dei Malefici per il quartiere di S. Maria Novella, dopo la denuncia dei fatti presentata da Bartolo di Giovanni,

rettore del Comune di Barberino. La multa per l'infrazione della pace odierna viene stabilita in £ 100¹²⁷.

[70] **28 febbraio 1360.** Nella chiesa della pieve di S. Stefano a Campi, alla presenza di testimoni [della famiglia] Strozzi¹²⁸ del popolo di S. Trinita, [della famiglia] Brunetti¹²⁹ del popolo di S. Michele Bertelde, [della famiglia] Palmieri da Campi¹³⁰, di ser Giovanni di Nello, dello speciale Iacopo di Pietro, detto *Papa*, e di altri. § Messer Andrea, «miles» figlio del fu Nardo Oricellai, insieme a sette consanguinei e tutti come procuratori di altri undici parenti e consorti assenti, impegnandosi anche per i propri consorti e discendenti in linea maschile insieme a Tedesco del fu Zanobi *del Corlo*, rappresentante di se stesso, [dei tre fratelli e di tre cugini], tutti del popolo di S. Lucia Ognissanti, e [di altri undici nominativi]¹³¹ da una parte, e Giovanni Peruzzi [con altri quindici nominativi]¹³² tutti di Campi, presenti e «de domo de Martinacciis» dall'altra parte, fanno pace reciproca presente e duratura per assalti, minacce, ingiurie, ferite volontarie, percosse, manomissioni e offese reciprocamente fatti fino alla data odierna, specialmente per una condanna nota ai contraenti. Le parti si impegnano in solido a mantenere la pace sotto pena di F 1000. Il 23 marzo successivo segue la ratifica della pace da parte di Simone Tornaquinci. Il 29 marzo successivo segue la ratifica di Simone di Niccolò Oricellai, alla presenza dei testimoni Cino di Manetto del popolo di S. Felice in Piazza e di altri. Il 22 agosto successivo segue la ratifica di Gottolo e Simone figli del fu Bartolo di Nino Oricellai¹³³.

[71] **2-12 marzo 1360** 2 marzo 1360: a Firenze, nel popolo di S. Frediano, alla presenza dei testimoni Francesco di Romanello e Tommaso di Bartolo, entrambi del popolo di S. Frediano. § Andrea figlio del fu Torello del popolo di S. Frediano notifica al <rigattiere> Giovanni di Simone¹³⁴ e ai suoi figli, Simone e Barnaba, l'ingiunzione di sgomberare una casa di sua proprietà con corte, pozzo e orto, situata nel popolo di S. Frediano, in *Borgo S. Friano*. Il proprietario minaccia gli occupanti di denunciarli se non se ne andranno, accusandoli di «turbata possessione» nel caso che apportino danni ai propri beni o alla detta casa e di molestie nei suoi confronti. 7 marzo 1360: il detto Andrea e Torello del fu Sandro, posto sotto la tutela dello stesso Andrea, danno procura al notaio ser Ciallo di ser Dino e a Tommaso di Bartolo, a Francesco e Lorenzo di Romanello, a Pugno, Scarlatto, Simone e Francesco figli del fu Nuto Scarlattini, a Giovanni di Iacopo, a Marchionne di ser Giovanni, a Stefano di Vanni, ad Andrea di Maso e ad Andrea di Guiduccio, tutti del popolo di S. Frediano, «ad intrandum, standum, morandum et possidendum» la suddetta casa, in qualità di suoi rappresentanti. 12 marzo 1360: a Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni Lorenzo di Meo e Francesco Falconetti, entrambi del popolo di S. Felice in Piazza. § Si fa riferimento al lodo emesso dai seguenti arbitri: il boldronaio Bonaccorso di Pugno del popolo di S. Felice in Piazza, Scarlatto figlio del fu Nuto Scarlattini del popolo di S. Frediano e <il mercante lanaiolo>

Agnolo di Vanni Rinieri del popolo di S. Frediano, nominati per dirimere le liti fra Giovanni figlio del fu Simone del popolo di S. Frediano, con i figli Simone e Barnaba e con la moglie Agnola da una parte, e Andrea figlio del fu Torello del popolo di S. Frediano dall'altra, e alla loro sentenza indicante che Giovanni e famiglia dovevano pagare ad Andrea F 100 entro i successivi quattro mesi. Davanti a due degli stessi arbitri, il boldronaio Bonaccorso di Pagno del popolo di S. Felice in Piazza e Scarlatto del fu Nuto Scarlattini del popolo di S. Frediano, Giovanni, insieme alla moglie e ai figli, fa pace con Andrea almeno per i successivi sei mesi, dando a fideiussore Paolo del fu Lotto del popolo di S. Felice in Piazza. Facendo riferimento al compromesso riguardante Giovanni figlio del fu Simone del popolo di S. Frediano e i figli Simone e Barnaba, alla nomina di un loro arbitro nella persona del pellicciaio Domenico di Bartolo del popolo di S. Iacopo Oltrarno e al successivo lodo da questi emesso a proposito della casa di ser Andrea e del nipote Torello figlio del fu Sandro Torelli del popolo di S. Frediano, Simone e Barnaba rinunziano al lodo insieme alla madre Agnola figlia di ser Alessio di Gentile del popolo di S. Felice in Piazza, che sottoscrive la rinunzia ad ogni eventuale diritto sulla casa, che l'atto le avesse riconosciuto¹³⁵.

[72] **19 marzo 1360** A Firenze, nel popolo di S. Frediano, alla presenza dei testimoni Giovanni di Tura del popolo di S. Piero a Monticelli e Bernardo di Piero «de Arcangolis» del popolo di S. Pancrazio, i quali dichiarano di conoscere i contraenti. § Corrado da Bologna e Giovanni da Ferrara fanno pace con Giovanni di Silvestro, procuratore¹³⁶ di Giovanni del fu Ciaio «sive» Cicio del popolo di S. Frediano, a seguito della condanna emessa dal podestà messer Ticio «sive» Tedicio Fieschi da Genova¹³⁷, conte di Lavagna e dottore in legge, podestà della città, del contado, dei forti e del distretto di Firenze¹³⁸. Lorenzo Ammoniti, messo del Comune di Firenze, insieme a Giovanni da Ferrara e a Corrado da Bologna, «berrovarii» del vigente Podestà, si erano recati ad arrestare Francesco di Tendi del popolo di S. Piero a Monticelli, su denuncia presentata da Michele di Berto del popolo di S. Maria Novella e con l'autorizzazione del giudice per le cause civili del Quartiere di S. Maria Novella. Mentre stavano traducendo il detto Francesco alle carceri del Comune di Firenze il predetto Giovanni, «cum uno coltello feritorio in manu» insieme a Bartolo «cum lapidibus in manu», assalirono e misero le mani addosso al messo e agli sbirri, spintonandoli e facendo rilasciare l'arrestato Francesco con la forza e la violenza, impedendo lo svolgimento dell'ufficio del detto messere lo Podestà, dei messi e degli sbirri, e commettendo atti contro la forma di legge «et cetera». Il Podestà li aveva condannati a pagare £ 100 entro 1 mese, sotto pena di aumentare l'ammenda di un quarto, se non avessero pagato entro il termine previsto¹³⁹.

[73] **12 giugno 1360** A Firenze, nel popolo di S. Simone, Bartolomeo, Piero e Niccolò Lucardesi, fratelli di Giovanni del fu Niccolò Lucardesi, fanno pace con Donosdeo del fu Bartolo Boverelli del popolo di S. Felice in Piazza, dopo

una rissa con lite e la successiva sentenza contro i Lucardesi, emessa in data 28 maggio 1355, che li condannava al pagamento di £ 5000 a favore della Camera del Comune di Firenze. Giovanni Lucardesi aveva infatti assalito Donosdeo Boverelli, indicato come «popularis et de popularibus civitatis Florentie», ferendolo più volte e in più parti con un coltello. Segue la pace e un compromesso della durata di dieci anni con fideiussione prestata, per i fratelli Lucardesi, da Lapo figlio del fu Fornaino de' Rossi del popolo di S. Felicità¹⁴⁰.

[74] **16 ottobre 1360** A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni messer Filippo di messe Tommaso Corsini, Matteo di mastro Cambio del popolo di S. Stefano alla Badia Fiorentina, Agostino, detto *Bormo*, di Francesco, Niccolò di Ventura del popolo di S. Felicità e Martino di Michele del popolo di S. Iacopo Oltrarno e di altri. § Bartolo di Manetto del popolo di S. Pier Gattolino di Firenze, con il consenso del padre Manetto, presente al rogito, da una parte e [...] ¹⁴¹ del fu Lippo del popolo di S. Frediano dall'altra, fanno pace reciproca «de omnibus offensis» avvenute fino alla data odierna, sotto pena di £ 200 in caso di infrazione¹⁴².

[75] **28 luglio 1361** «Procura domine Marchesane». A Firenze, nel popolo di S. Felice in Piazza, alla presenza dei testimoni Piero di Bartolo e Zanobi di ser Francesco entrambi del popolo di S. Felice in Piazza. § Monna Marchesana figlia di Vanni *Cieschie* e vedova di mastro Luca da Valle, nobile del contado di Lucca, abitante nel popolo di S. Michele Bertelde, costituitasi davanti al notaio ser Ventura <Niccoli> gli chiede e riceve in mundualdo Pace di Iacopo del popolo di S. Pier Gattolino, presente e accettante. Poi, con il suo consenso, nomina suo procuratore Nerlo di Giovanni <de' Nerli> del popolo di S. Frediano di Firenze¹⁴³, presente e accettante, perchè la difenda da ogni accusa davanti al Podestà di Firenze, o a qualunque suo giudice, notaio o tribunale, nel processo che le ha intentato, davanti al Tribunale del Podestà, Allegretto del fu Sperandio, marito di monna Ricchelda, e per ricevere e dare pace reciproca con i coniugi accusatori e con il nipote di Ricchelda, Domenico figlio del proprio figlio defunto Vanni del popolo di S. Pancrazio, avuto dal primo marito Tommaso. Si tratta di pacificare «de omnibus et singulis hodiis, assaltis, manumissionibus, percussionibus et vulneribus» reciproci, ogni conseguente denuncia e condanna e tutte le ingiurie mosse fino alla data odierna. Il procuratore dovrà inoltre fare redigere uno strumento notarile che dovrà essere avallato dalle parti, le quali sottostaranno alla pena e alle guarentigie e alle altre clausole previste dagli Statuti¹⁴⁴.

[76] **9 novembre 1361** A Firenze, nel Capitolo della chiesa dei frati Eremiti di S. Spirito di Firenze, alla presenza dei testimoni ser Giunta di Francesco di Giunta, notaio fiorentino, Simone di Manetto e Bencio di Michele, entrambi del popolo di S. Felice in Piazza, di Dono «ferratore» di del popolo di S. Pier Gattolino e altri testimoni, che il notaio ser Piero <Nelli Corsi> dichiara di conoscere insieme ai contraenti. § «Pateat omnibus evidente quod» Piero del fu Rigo del popolo di S.

Frediano fa pace perpetua e generale con il pannaio Bartolo del fu Guccio e con i suoi figli Filippo e Paolo, tutti del del popolo di S. Felice in Piazza, per offese, assalti, ferite e percosse con spargimento di sangue, sotto pena di F 200 in caso di sua infrazione e informati dal notaio di tutte le guarentigie previste dagli Statuti. Contestualmente le parti stipulano un compromesso, nominando loro comune arbitro messer Paolo di Boccuccio <Vettori> del popolo di S. Iacopo Oltrarno, sotto pena di £ 200 in caso di rottura del compromesso e delle relative guarentigie¹⁴⁵.

[77] **18 aprile 1362** A Firenze, nel Capitolo dei frati di S. Spirito dell'ordine di S. Agostino, alla presenza dei testimoni Gualberto di Bartolo del popolo di S. Stefano a Ponte e Niccolò di Tellino del popolo di S. Lucia Ognissanti, i quali dichiarano di conoscere i contraenti mentre il notaio afferma di conoscere i testimoni. § Iacopo del fu Piero del popolo di S. Lucia Ognissanti come procuratore di Andrea di Michele Loli del popolo di S. Lucia Ognissanti da una parte, e Bartolomeo del fu Manetto, Bene del fu Bartolo e Leonardo di Stefano tutti del popolo di S. Lucia detta dall'altra, fanno pace reciproca e duratura da oggi in poi per percosse e ferite reciproche e soprattutto Iacopo con Bartolomeo per la condanna inflitta a quest'ultimo da messer Ormanno del fu messer Bernardo dei Rinaldeschi «de Urbeveteri»¹⁴⁶, podestà della città, contado, fortezze e distretto di Firenze, in data 21 giugno 1361. Bartolomeo doveva pagare un'ammenda di £ 700, con maggiorazione di un quarto in caso di mancato pagamento nei termini prescritti, per avere assalito e manomesso detto Andrea e per avergli inflitto quattro percosse, due sul collo dal lato sinistro, una sul fianco destro e una sulla scapola destra con spargimento di sangue. Le parti si impegnano a mantenere la pace sotto pena di £ 500 da versare al Comune di Firenze¹⁴⁷.

[78] **20 ottobre 1364** A Firenze, nel Capitolo della chiesa di S. Spirito, alla presenza dei testimoni Lencino del fu Francino, Giovanni di Chello e Iacopo di Tiero del popolo di S. Pier Gattolino e Niccolò del fu Benincasa del popolo di S. Pier Maggiore, i quali affermano di conoscere i detti contraenti. § «Universis pateat quod» Vanni del fu Lapo, Andrea di Vanni, Domenico di Lapo tutti del popolo di S. Pier Gattolino, per loro stessi e come procuratori di Cambiuzzo del fu Vanni del detto popolo da una parte, e Francesco di Simone con suo fratello Salvatore del detto popolo dall'altra, si impegnano in una pace reciproca «commisso oris osculo interveniente», per ingiurie, odio, assalti e manomissioni, percosse e ferite, con e senza spargimento di sangue, intervenuti direttamente fra le due parti o fra alcuni dei loro gruppi, e per tutte le condanne e i bandi conseguenti ai detti fatti, in qualunque modo previsto dalla legge, sia in passato che negli ultimi giorni. Si impegnano al mantenimento della pace sotto pena di £ 500, come garanzia per ciascuno¹⁴⁸.

[79] **5 gennaio 1365** A Firenze, nel chiostro della chiesa di S. Agostino, alla presenza dei testimoni Piero del fu Manzuolo del popolo di S. Felice in Piazza, di Giovanni del fu Tommaso del detto popolo, del calzolaio Bartolo di

Giunta del popolo di S. Frediano, di Niccolò del fu Francesco del popolo di S. Giorgio e di Gherardo del fu Bartolomeo del popolo di S. Felice in Piazza, testimoni e contraenti tutti noti al notaio ser Piero <Nelli Corsi>. § «Universis pateat quod» Bernardo del fu Rosso del popolo di S. Felice in Piazza fa pace con Salvatore figlio di Giovanni Giunta del popolo di S. Felice in Piazza, dopo la condanna emessa a carico di Salvatore dal «miles» messer Tommaso di messer Goro Tedini da Ancona¹⁴⁹, podestà di Firenze, poiché «scienter et studiose ac pensate» e contrariamente alla forma di legge negli Statuti e Ordinamenti del Comune di Firenze, nottetempo e dopo il suono della campana maggiore del Comune, che suona in città la sera per duplicare le pene fino al suono della campana che suona dal mattino per tutto il giorno, era entrato nell'abitazione di messer Simone e di monna Tommasa nel popolo di S. Felicita. Si dice poi che una volta entrato vi abbia commesso adulterio più e più volte in diversi giorni e ore per un mese con la detta Tommasa, donna dalla vita onesta e di condizione maggiore rispetto a Salvatore, blandendola con le parole. Aveva rubato dalla casa un mantello da donna di soriano foderato «drappi vergati», una piccola cotta turchina con manicotti foderati di vaio e con spille d'argento, una piccola cotta e un mantello di <panno> sanguigno, tutti oggetti appartenenti a monna Tommasa. Inoltre un cappuccio «dimediatum duorum mescholaturum», cinque anelli, dei quali due d'oro e tre d'argento con un diamante, uno smeraldo ed altre pietre, e un anello di perle, oggetti che valevano F 65. Simone avrebbe tenuto gli oggetti e le masserizie rubate come fossero sue, portandole in altri luoghi e convertendole al proprio uso e aveva rapito la donna dalla casa maritale, portandola in luoghi indecenti a vituperio e vergogna del detto Simone, cioè nella casa dello stesso Salvatore, contro la volontà di Simone. Nella propria casa avrebbe continuato a commettere adulterio, a vituperio e vergogna dello stesso Simone e dei suoi congiunti. Salvatore era stato condannato dal Podestà al pagamento di £ 10000 al Camerario del Comune di Firenze, un quarto della cui cifra da versare entro un mese dalla sentenza del 27 novembre 1364, a risarcimento dei beni rubati. La pace odierna assolve Salvatore dalla condanna e dall'obbligo di restituire gli oggetti rubati a Simone, sotto pena per entrambe le parti di £ 200¹⁵⁰.

[80] **11 gennaio 1365** A Firenze, nell'abitazione di Luisio di Lippo Aldobrandini, alla presenza dei testimoni Piero di Lippo Aldobrandini del popolo di S. Paolo, Tedicio di Manno del popolo di S. Pier Maggiore, Francesco di Piero da Poggibonsi e Matteo di Rustichino del popolo di S. Frediano. § Aldino di Cambio del popolo di S. Paolo procuratore di [cinque nuclei familiari] delle casate Schelmi e Cambi¹⁵¹, residenti fra Quinto, Sesto, Carmignano e nella città di Firenze nel popolo di S. Paolo, per loro stessi e per i propri discendenti in linea maschile da una parte, fanno pace perpetua e libera con [sei nuclei familiari]¹⁵² «omnes de domo de Lavachio» per loro stessi e per i propri discendenti, a

seguite di ingiurie, manomissioni, percosse, «feritis ac vulneribus, homicidiis», impegnandosi al mantenimento della pace sotto pena di F 200¹⁵³.

Note

¹ Si vedano in proposito gli studi di A. Zorzi, *Giustizia criminale e criminalità nell'Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive di ricerca*, «Società e storia», XII (1989), pp. 923-965 e Id., *La giustizia a Firenze in età comunale (1250-1343). Pratiche sociali, sistemi giudiziari, configurazioni istituzionali*, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Firenze, 1992; *Statuti della repubblica fiorentina. II. Statuto del Podestà dell'anno 1325*, a cura di R. Caggese, nuova ed. con introduzioni di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999; M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, Bologna-Berlin, Il Mulino-Duncker & Humblot, 2001.

² Il cronista Giovanni Villani tende a fare risalire l'origine dei maggiori scontri di fazioni, interni alla città di Firenze, a occasionali incidenti fra consorzierie locali: così per esempio nel 1215 la nascita delle due fazioni, guelfa e ghibellina, è ascritta alle conseguenze dell'affronto mosso da un Bondelmonti a una donna degli Amidei, con relativa vendetta e successiva faida di portata poi, territoriale e l'inimicizia storica fra Bondelmonti e Uberti, vedi G. Villani, *Nuova Cronica*, a cura di G. Porta, Milano, Guanda, 1991, VII, 38. Nella seconda metà del Trecento il mercante scrittore Donato Velluti rievoca nelle proprie memorie la lunga faida con la famiglia Mannelli risalente al secolo precedente: pur forzatamente pacificata dal Podestà nel 1295 con una cerimonia pubblica, le ripercussioni proseguono per le due famiglie coinvolte, fra agguati con morti e feriti, lungo i primi decenni del secolo successivo, vedi *La cronica domestica di messer Donato Velluti, scritta fra il 1367 e il 1370, con le addizioni di Paolo Velluti scritte fra il 1555 e il 1560*, a cura di I. Del Lungo, G. Volpi, Firenze, Sansoni, 1914 e l'analisi che ne è stata fatta in A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale*, in J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi (études réunies par), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Age*, Rome, Ecole française de Rome, 2007, pp. 125-187, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali». Nel Trecento ne è esempio la faida fra le famiglie Strinati e Della Tosa, agli inizi del secolo, riportata in Neri di Alfieri Strinati, *Cronichetta*, in Pace di Iacopo da Certaldo, *Storia della guerra di Semifonte*, a cura di R.A. Martini, Firenze, Nella Stamperia Imperiale, 1753, p. 97 e analizzata in A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario* cit., pp. 137 sgg., o quella, coeva e ultranota, fra Cerchi e Donati, tradizionalmente ricondotta all'origine della guerra civile fra Bianchi e Neri, nelle cui pieghe rimase vittima anche Dante Alighieri, e analizzata nel saggio A. Zorzi, *La faida Cerchi-Donati*, in Id., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze, s.n., 1995, pp. 61-86.

³ A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario* cit., p. 126 sgg. Sulle vicende subite dagli archivi giudiziari fiorentini dopo la cacciata del Duca d'Atene si veda anche A. De Vincentiis, *Politica, memoria e oblio a Firenze nel XIV secolo. La tradizione documentaria della signoria del Duca d'Atene*, «Archivio storico italiano», CLXI (2003), n. 2, pp. 209-248.

⁴ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASF), *Balie*, 1: «Incipit hic est liber sive quaternus continens in se paces et concordias adque remissiones iniuriarum [...]», di cui mi è stato possibile consultare la trascrizione grazie alla cortesia di Andrea Zorzi, che vi sta attualmente lavorando. I primi risultati di questo lavoro confermano che «si tratta di un documento eccezionale che fotografa lo stato delle inimicizie che dividevano in quegli anni la società fiorentina (e del contado più limitrofo). Lungo le 293 carte del registro scorrono infatti 274 paci tra oltre 400 famiglie per un complesso di alcune migliaia di

individui coinvolti. Il documento è eccezionale per il fatto di riunire in un unico registro una serie di atti che, ordinariamente, erano diluiti negli anni e dispersi tra i protocolli di vari notai [...]», in A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario* cit., pp. 165-166.

⁵ G. Villani, *Cronica* cit., XIII, 3.

⁶ A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario* cit., p. 147.

⁷ Si utilizza questa definizione delle paci notarili a carattere privato stipulate fra parti in controversia, realizzate al di fuori delle grandi campagne di pacificazione generale che venivano periodicamente lanciate in epoca tardo-comunale per ricondurre le fazioni cittadine a un tollerabile riequilibrio della conflittualità politica, in alternativa all'espressione 'paci private' che tenderebbe, invece, a sminuirne il valore comunque pubblico, secondo l'orientamento espresso in A. Zorzi, *Pluralismo giudiziario* cit., p. 154.

⁸ Le ragioni di una tale periodizzazione e la selezione effettuata sui protocolli notarili prescelti, rientrano nel taglio cronologico e topografico che fu adottato da chi scrive per la propria ricerca di dottorato, finalizzata alla ricostruzione degli aspetti salienti e distintivi della vita socio-familiare fiorentina, nei decenni precedente successivo alla epidemia di Peste Nera del 1348. Basandosi sulle vicende esemplari di circa 150 nuclei familiari residenti in due popoli molto documentati, quelli di S. Felice in Piazza e S. Frediano, narrate negli atti privati capillarmente raccolti dalle imbreviature dei notai attivi nelle due parrocchie, si dispiega la fenomenologia di comportamenti sociali nella popolazione: la composizione dei nuclei familiari, i legami di parentela e di consorzeria, le fonti di reddito e gli investimenti, le attività lavorative dei singoli e gli orientamenti dei gruppi locali più rappresentativi di produttori e operatori finanziari non ultima, infine, l'adesione alla vita politica cittadina. Si veda in proposito: E. Porta Casucci, *La società fiorentina del Trecento attraverso gli atti privati di due parrocchie dell'Oltrarno: vita di popolo e vita di relazione (1335-1365)*, Tesi di dottorato in Storia medievale, Università degli Studi di Firenze, 2007. A margine di tale ricerca si è sviluppata un'indagine sul tema della conflittualità urbana nel Trecento con un primo contributo di Ead., *La pacificazione dei conflitti a Firenze a metà Trecento nella pratica del notariato fiorentino*, in A. Zorzi (a cura di), *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, Atti del seminario (Firenze 2005), Firenze, Firenze University Press, 2009, in corso di stampa. In esso si è messa in luce la scarsità di paci rimaste rispetto ad altri tipi di rogiti, assai più diffusi.

⁹ Le due consorzerie schierarono 14 rami per parte dei Mannelli e 3 rami piuttosto articolati per parte dei Velluti. Il numero di malleadori per i Mannelli furono 11, quello per i Velluti 28, vedi *La cronica* cit., V, p. 15.

¹⁰ La stesura del testo è estremamente ridotta nei documenti imbreviati rispetto alle pergamene originali presumibilmente consegnate ai committenti, proprio per quanto riguarda la forma di citazione dei riferimenti alla normativa giuridica, ai precetti penali e alle guarantee statutarie nonché a tutte quelle formule che attestino la funzione e la veridicità dei testimoni, dei procuratori, dei fideiussori, dei munduali nonché la precisa delimitazione giuridica delle modalità che governano e validano ogni transazione negoziale. In loro sostituzione lo scrivano fa ricorso a un formulario riccamente ceterato e contratto, immediatamente interpretabile solo dagli occhi del professionista.

¹¹ Sull'organizzazione della corporazione dei notai fiorentini, sulla sua storia e documentazione vedi L. Sebregondi, P. Viti, A. Zaccaria, *Il notaio: immagini di una professione*, Firenze, Vallecchi, 2002; F. Sznura, *Per la storia del notariato fiorentino: i più antichi elenchi superstiti dei giudici e dei notai fiorentini (anni 1291 e 1333)*, in T. De Robertis, G. Savino (a cura di), *Tra libri e carte: studi in onore di Luciana Mosiici*, Firenze, Cesati, 1998; *Il notariato nella civiltà toscana*, Atti del convegno (Roma 1981), Roma, Consiglio nazionale del notariato, 1985; *Il notaio nella civiltà fiorentina*, Firenze, Vallecchi, 1984. Sulla formazione dei notai e il loro ruolo nella società tardomedievale vedi anche A. Bartoli Langeli, *Notai: scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma, Viella, 2006 e Id., *Il notaio*, in G. Ortalli, D. Puncuh (a cura di), *Genova, Venezia, il Levante nei secoli XII-XIV*, Atti del convegno (Genova-Venezia 2000), Genova-Venezia, Società ligure di

storia patria-Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 2001, pp. 73-101; M. Zabbia, *I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1999.

¹² Le ottanta paci rintracciate sull'arco di un trentennio rappresentano appena il 2% degli atti riguardanti le due parrocchie analizzate per lo stesso periodo e il 12% della filiera 'compromesso-arbitrato-lodo-pace' tendente alla sedazione dei conflitti. I protocolli di imbreviature interessati dalle paci costituiscono il 20% dei registri spogliati. Delle paci rintracciate cinquantaquattro su ottanta (circa il 70%) risultano essere strettamente circoscritte all'interno del popolo ove risiedono i protagonisti e la maggior parte delle figure comprimarie. Sono originate soprattutto da risse e aggressioni per futili motivi e vengono sottoscritte a breve termine dai fatti, fra la seconda e la terza settimana successive ai fatti e vi figurano, perlopiù, artigiani e lavoratori delle manifatture. Più a lungo termine dai fatti si stipulano, invece, le paci conseguenti a sentenze di tribunali, molte delle quali a seguito di assalti e atti di resistenza a pubblici ufficiali (messi comunali e sbirri del Podestà), colti nell'esercizio delle loro funzioni di notifica ed esecuzione di condanne e bandi, si veda sull'argomento E. Porta Casucci, *La pacificazione* cit.

¹³ In un solo caso la nota marginale riporta anche il nome di un casato e si tratta di quello dei Ridolfi del popolo di S. Felice in Piazza (vedi regesto n. 55).

¹⁴ L'Archivio di Stato di Firenze non verrà indicato nella citazione della fonte notarile, diversamente da quanto accadrà per la citazione di altre fonti di analoga provenienza. L'abbreviazione *Not. Ac.* viene utilizzata per *Fondo Notarile Antecosimiano* e, nella citazione della fonte originale dei registi, precede la sigla notarile, il numero di inventario individuale dei protocolli fra parentesi tonde e la cartulazione, quando presente.

¹⁵ L'indice dei nomi, attività e toponimi ricavato dalla indicizzazione dei dati oggettivi riportati nelle paci, in formato digitale, è disponibile nella versione on line di questi «Annali».

¹⁶ Si descrive, per esempio, un agguato mosso con tanto di mannaia di ferro e di spada snudata contro un messo comunale inviato in una pieve sulle colline meridionali intorno alla città (regesto n. 54); si elenca una lunga sfilza di offese, violenze, ferite, danneggiamenti, insulti, percosse a sangue e non, cattiverie, eccessi, contumelie e ingiurie reciprocamente mosse fra le parti (regesto n. 56). Si parla di condanne già ricevute per gravi reati di sangue (regesto n. 58); di una casa in San Frediano sgomberata dall'intervento in forza di una decina di consorti del proprietario per cacciarne l'inquilino (regesto n. 71); di un assalto con sassi e coltelli contro il messo comunale e gli sbirri del Podestà, mentre questi ultimi stanno traducendo un arrestato verso Firenze sulla via Pisana, mosso da parte dei suoi congiunti (regesto n. 72); di scapole e reni che fanno le spese di pugni e calci accuratamente distribuiti (regesto n. 77). Il conteggio delle botte e il numero di arti danneggiati prevale sempre sulla ricostruzione della dinamica dei fatti occorsi, anche perché esisteva la necessità di quantificare il danno subito per accedere ai rimborsi previsti, mentre la mera descrizione dei fatti, se avveniva, restava depositata nelle confessioni fatte in tribunale, oggi perdute fino alla prima metà del XIV secolo.

¹⁷ Nella parrocchia di S. Frediano si trovavano alcuni tiratoi dell'Arte della Lana, edificati su terreni di proprietà della famiglia Nerli, e vi si riscontra una fitta concentrazione di filatoi e tessitori, sia uomini che donne. Queste ultime erano prevalentemente vedove o nubili, aggregate nelle congregazioni di terziari agostiniani e carmelitani e abitavano attorno al convento di S. Maria del Carmine e nei pressi del convento di S. Spirito, nella contigua parrocchia di S. Felice in Piazza. Alcuni frati possedevano telai e, presumibilmente, distribuivano lavoro a domicilio ai propri confratelli e seguaci. È interessante come, in apparenza, nessun membro di congregazione terziaria nelle due parrocchie studiate risulti mai coinvolto in fatti di violenza e di pacificazione, registrati privatamente dai notai. Sui lineamenti dell'organizzazione produttiva laniera nel XIV secolo, si veda F. Franceschi, *Oltre il «Tumulto». I lavoratori fiorentini dell'Arte della Lana fra Tre e Quattrocento*, Firenze, Olschki, 1993.

¹⁸ Ricordiamo che si tratta, nel caso dei registi che presentiamo, del Quartiere di S. Spirito, formato da nove parrocchie e da quattro società di popolo o gonfaloni, la cui area non subì sostanziali mutamenti nel passaggio dalla vecchia distrettuazione urbana, che lo individuava come Sestiere di Oltrarno, alla nuova suddivisione della città in quartieri, adottata nel 1342. Dal punto di vista amministrativo Firenze mantenne tale inquadramento anche nelle successive epoche medicea e lorenese, fino all'Unità d'Italia e, sia pure con funzioni e autonomia del tutto diverse a seconda delle fasi storiche, fino ad oggi.

¹⁹ Le società di popolo nel Quartiere di S. Spirito erano quattro: Scala, Nicchio, Ferza e Drago Verde. La parrocchia di S. Felice in Piazza era inclusa nel gonfalone Ferza insieme alla contigua S. Pier Gattolino; la parrocchia di S. Frediano era inclusa nel gonfalone Drago Verde insieme alla contigua S. Maria di Verzaia, aree della città che si svilupparono a partire dal XIV secolo, quando l'espansione demografica ed economica richiese la progettazione e costruzione di una terza cerchia di mura. Della seconda cerchia, edificata nella seconda metà del XIII secolo, che incluse per la prima volta nelle fortificazioni la sponda meridionale del fiume Arno e l'area immediatamente prospiciente al Ponte Vecchio, furono sicuramente parte solo i gonfaloni Nicchio e Scala, nelle cui parrocchie, soprattutto S. Iacopo Oltrarno e S. Felicità, risiedevano alcune fra le più antiche e potenti famiglie fiorentine. In proposito si veda F. Sznura, *L'espansione urbana di Firenze nel Dugento*, Firenze, La Nuova Italia, 1975.

²⁰ Vedi in precedenza alla nota 4.

²¹ Questi alcuni dei lignaggi residenti nelle parrocchie di S. Felice in Piazza e S. Frediano, citati nelle oltre 250 paci ducali fatte firmare nel 1342: Amati, Antellesi, Ardovini Da Signa, Arrighi Da Monticelli, Frescobaldi, Bordoni, Braccini, Ciuffagni con Tigliamochi e Rinucci, Da Anchiano, Da Bagnolo, Da Galiarsi, Da Gangalandi, Da Meleto, Da Montespertoli, Da Ripamortoio, Da Signa, Da Volignano, Fracassini da Poggibonsi, Ghiandoni Da Montelupo, Lotti, Lucardesi, Manieri e Nerli, Mazzuoli, Palmieri, Tempi. Più in generale nel quartiere di Oltrarno: Aglioni e Quarratesi, Albizzini, Bardi e Buondelmonti, Bonarli, Brozzi, conti Da Capraia e Pontormo, Da Gambassi, Machiavelli, Mannelli, Rossi (nei rami Fornai e Boccacci), Sapiti e Angiolieri, Velluti.

²² Vedi regesto n. 70.

²³ Vedi regesto n. 80.

²⁴ ASF, *Balie*, 1, cc. 91v.-92r., 24 ottobre 1342, nella trascrizione gentilmente messa mi a disposizione da Andrea Zorzi.

²⁵ ASF, *Balie*, 1, cc. 111r.-116r. I Ciuffagni, residenti nella parrocchia di S. Frediano e localizzati in Borgo S. Frediano dagli estimi cittadini del 1352, sono una delle famiglie preminenti di questo popolo, imparentati per matrimoni con i potenti Bardi e con i Frescobaldi; nel 1351 hanno procura dalla «domus» Orlandini Da Gangalandi a trattare la pace con la «domus de Donatis sive de Gamberinis» Da Gangalandi, davanti al Comune di Firenze. Al rogito sono presenti anche Ubertini-Strozzi e Frescobaldi (vedi regesto n. 47). I Rinucci di S. Felice in Piazza, iscritti all'Arte dei Medici e Speziali e come tali titolari di banco di cambio, sono consorti dei Tigliamochi di S. Frediano: con questi e con il loro ramo di S. Jacopo Oltrarno hanno il patronato di alcune pievi rurali e figurano, nel 1342, fra le compagnie mercantili sottoposte a tassazione straordinaria dal Duca d'Atene. I Tigliamochi di S. Frediano, infine, oltre ad essere sodali dei citati Rinucci e a risiedere anch'essi nel Borgo S. Frediano, a fianco dei citati Ciuffagni nonché dei potenti Frescobaldi, hanno membri lanaioli già nel 1342; nel novembre 1348, in società con i Paganelli dello stesso popolo, prendono la rappresentanza di uno dei più potenti mercanti fiorentini, Vanni del fu Manetto Del Buono del popolo di S. Frediano, per le sue attività commerciali in Francia, nella città di Perpignan e in Catalogna, nella città di Barcellona, e degli Antinori del popolo di S. Jacopo Oltrarno, per il movimento delle merci dalla Francia. Nel 1347 un Tigliamochi è castellano di Castelfranco, per il Comune di Firenze e gli accade di ospitarvi il mercante cronista Donato Velluti, in missione ufficiale di mediazione fra i Comuni di Empoli e di S. Croce sull'Arno, nel Valdarno Inferiore, a causa

di alcuni dissidi generati da una pescaia costruita sul fiume Arno (vedi D. Velluti, *Cronica domestica* cit., p. 187). Nei primi anni Cinquanta alcuni Tigliamochi gestiscono le finanze delle famiglie Amidei e Lanfredini di S. Jacopo Oltrarno, appartenenti al potente gruppo dell'Arte di Calimala. Le notizie riguardanti le famiglie Ciuffagni, Rinucci e Tigliamochi sono tratte da E. Porta Casucci, *La società fiorentina* cit., in generale e *ad indicem*.

²⁶ Vedi regesto n. 44.

²⁷ Berto del fu messer Alberto Amieri del popolo di S. Andrea, viene giustiziato per decapitazione fuori dalle mura della città di Firenze sotto la reggenza del podestà Maffeo del fu messer Floreno Karali da Brescia: era sposato con monna Tessa figlia del fu Pietro Basi del popolo di S. Frediano (*Not. Ac.*, S.760, n.c., 14 dicembre 1340), vedi anche E. Porta Casucci, *La società fiorentina* cit., *ad indicem*.

²⁸ ASF, *Balie*, 1, cc. 153r.-154r., *idem*.

²⁹ Vedi regesto n. 63.

³⁰ Vedi regesto n. 73. La pace avviene nel 1360, in un'epoca in cui le frizioni fra magnati e popolari si rinnovano sotto forma di accuse di neo-ghibellinismo a questi ultimi, per rintuzzarne i tentativi di rientrare nel gioco politico; contro di essi viene utilizzato lo strumento delle ammonizioni «tamquam ghibellinus seu non vere guelfus», secondo gli Ordinamenti del Comune di Firenze «contra ghibellinos offitia acceptantes». Protagonista della pace è Donosdeo di Bartolo Boverelli, cittadino fiorentino e sindaco della Parte Guelfa il quale nel maggio 1359, aveva ammonito personalmente Giovannozzo Rinaldi, cittadino fiorentino eletto per estrazione alla carica di Gonfaloniere del Comune di Firenze, costringendolo a rinunciare 'spontaneamente' al mandato (*Not. Ac.*, A.201, cc. 63v.-64r., 5 maggio 1359). Certamente i Lucardesi non intervennero per sanare l'offesa fatta al Rinaldi, dato che la pace di cui sono protagonisti con il Boverelli si riferisce a una precedente condanna, risalente al 1355, per un assalto a mano armata condotto da tre Lucardesi contro il malcapitato Donosdeo. L'insistenza però del notaio nel citare le caratteristiche di parte di quest'ultimo, di provata fede popolare, induce a ritenere che la faida politica non fosse estranea al conflitto fra i due lignaggi.

³¹ A. Zorzi, *Pluralismo* cit., p. 180. È anche un esito interpretativo possibile rispetto alla vicenda riguardante il magnate Alberto Amieri, della cui sentenza capitale abbiamo riferito in precedenza (vedi anche nota 27).

³² Ivi, p. 184.

³³ Vedi, per esempio, il regesto n. 63.

³⁴ Una pace dove almeno una delle parti in causa appartiene al ceto delle Arti Maggiori è quella sottoscritta nella chiesa di S. Spirito nel 1351 fra un pannaiolo di S. Felice in Piazza e i suoi figli, offesi e malmenati a sangue da un abitante di San Frediano, il quale vi risiede allibrato per una cifra molto bassa: un possibile artigiano oppure un operaio manifattore, vedi regesto n. 76.

³⁵ La forma di regesto utilizzata è ispirata alle edizioni più recenti dei protocolli di notai fiorentini, vedi *Biagio Boccadibue (1298-1314)*, a cura di L. De Angelis, E. Gigli, F. Sznura, Pisa, Giardini, 1978 e *Ser Matteo di Biliotto notaio. Imbreviature. I. Registro anni 1294-1298*, a cura di M. Soffici, F. Sznura, Firenze, Sismel, 2002. I registi sono stati riportati, per quanto possibile, a un formato narrativo delle vicende descritte negli atti e numerati in successione cronologica. Alcuni registi sono stati integrati con trascrizioni di parte della documentazione originale fra «» come, ad esempio, la descrizione delle infrazioni compiute dai protagonisti delle paci, delle armi utilizzate oppure i toponimi di incerto riconoscimento. La datazione è stata riportata all'uso corrente tralasciando l'invocazione e l'indizione, seguita dalla trascrizione di eventuali note marginali oppure del *soldum notarii*. La *narratio* dei documenti è introdotta dal simbolo § per distinguerla dalla *prefatio* contenente le date topica e cronica di ogni rogito e l'elencazione dei testimoni che, usualmente, la precede. I lemmi già utilizzati nelle fonti in volgare sono stati riportati in carattere corsivo. Formule del tipo *qui moratur, hodie morans, qui hodie moratur* etc. sono state sempre tradotte univocamente come: abitante a, in, nel popolo di. Le parro-

chie fiorentine entro la cinta muraria e quelle fuoriporta, ma entro le 6 miglia intorno alla città, godono tutte del titolo di popolo; i pivieri di contado oltre le 6 miglia e quelli del distretto sono stati indicati come pievi. Si è resa esplicita la datazione topica, anche nei casi in cui, nella fonte, sia utilizzata una formula come *eodem loco, ibidem*, utilizzata dallo scrivano per indicare una sequenza di imbreviature tutte rogate nello stesso luogo. Analogamente avviene per quanto riguarda la formula iterativa della datazione cronica *eodem die*. Trattandosi di una serie di regesti proposti in sequenza innaturale, rispetto alle fonti, le integrazioni apportate alle date croniche e topiche non sono state indicate. Sono state omesse alcune formule ridondanti quali la dicitura *ad hec vocatis et rogatis* che segue l'elencazione dei testimoni, i riferimenti in forma ceterata agli Statuti del Comune di Firenze e tutti i formulari in forma imbreviata. Quando, però, le abbreviazioni tachigrafiche interrompano la continuità del testo troppo bruscamente la formula «et cetera» è stata trascritta. Simboli mantenuti: £ per *Librae/arum/as florenorum parvorum*; F per *Florenti/orum/os auri*. Dati anagrafici e professionali a integrazione dei nominativi presenti nei rogiti sono stati inseriti fra parentesi < > e tratti da E. Porta Casucci, *La società fiorentina cit., ad indicem*.

³⁶ *Not. Ac.*, Z.57 (21273), c. 4v.

³⁷ *Not. Ac.*, Z.57 (21273), c. 6r.

³⁸ Trascritto come in originale non essendo chiaro forse allo stesso scrivano se l'ambiguità riguardasse la residenza del soggetto o il titolo della parrocchia.

³⁹ *Not. Ac.*, A.426 (439).

⁴⁰ È il notaio stesso a tralasciare alcuni nominativi fra i testimoni sotto la formula «et aliis».

⁴¹ *Not. Ac.*, O.53 (15681).

⁴² *Not. Ac.*, O.53 (15681). Per questo rogito è ipotizzabile l'avvenuto raggiungimento di una pace fra le parti che annulli l'esecutività della sentenza podestarile e che, anzi, provochi l'assoluzione del condannato.

⁴³ *Not. Ac.*, A.426 (439), una delle rare indicazioni cronologiche in lettere *die ultima mensis augusti*.

⁴⁴ *Not. Ac.*, A.426 (439).

⁴⁵ *Not. Ac.*, O.53 (15681).

⁴⁶ Procura registrata dal notaio ser Cambio figlio di Rubatto di S. Miniato e datata 3 aprile 1338, citata nel rogito.

⁴⁷ Procura registrata dal notaio ser Duto di Cialino da Signa del novembre 1338, citata nel rogito.

⁴⁸ *Not. Ac.*, A.426 (439).

⁴⁹ *Not. Ac.*, A.426 (439).

⁵⁰ *Not. Ac.*, A.426 (439).

⁵¹ *Not. Ac.*, O.53 (15681).

⁵² *Not. Ac.*, M.170 (12960).

⁵³ La specificazione «populi S. Felicis in piazza» è cassata e corretta in soprarigo come «populi S. Iacobi Ultrarni».

⁵⁴ *Not. Ac.*, A. 426 (493).

⁵⁵ *Not. Ac.*, M.170 (12960), c. 261v.

⁵⁶ *Not. Ac.*, M.170 (12960).

⁵⁷ Piero di Bertino è un messo comunale ricorrente nei rogiti fra il 1341 e il 1345 e poi allibrato, nel 1352, nel Gonfalone Drago del Quartiere di Santo Spirito, in via di Borgo S. Frediano, per £. 6 (ASF, *Estimi e altre gravezze del Comune di Firenze, Estimo 306*, c. 50v., 7 mar. 1352).

⁵⁸ *Not. Ac.*, M.170 (12960), c. 264r.

⁵⁹ *Not. Ac.*, C.605 1338-41 (5556).

⁶⁰ *Not. Ac.*, P.445 (17045).

⁶¹ *Not. Ac.*, M.170 (12960), c. 277v.

⁶² *Not. Ac.*, G.414 (9612), c. 46v.

⁶³ *Not. Ac.*, A.426 (439), c. 60v.

⁶⁴ *Not. Ac.*, A.426 (439), c. 169v.

⁶⁵ Il ponte alla Carraia, esistente già nel XIII secolo, fu spazzato via dalla piena dell'Arno nel 1333 e immediatamente ricostruito, per l'evidente importanza nel traffico commerciale fiorentino, fra il 1334 e il 1337. Per il gran traffico di merci e di persone che vi transitava e per il conseguente rischio rispetto alla tutela dell'ordine pubblico fu oggetto di particolare attenzione da parte dei legislatori: i podestà avevano previsto per tutti i ponti il raddoppio delle pene previste per i reati comuni e l'obbligo fatto ai cappellani di controllare che da Ponte Vecchio verso l'Oltrarno nessuno occupasse il letto del fiume o le pertinenze dei ponti o che vi appoggiasse fogne private e doccie, ma avevano lasciato licenza di «prohicere pastadam» sotto il ponte alla Carraia. Il Capitano del Popolo vigilava invece affinché nessun Magnate acquistasse o facesse acquistare palazzi, torri, case, edifici e casolari nei pressi dei quattro ponti, ma in particolare una rubrica dello Statuto del Capitano è dedicata alla punizione di chi gioca nei pressi del Ponte alla Carraia, stabilendo che «ad tollendum multa lites et schandala que cotidie accidunt in platea et circa plateam Pontis Carrarie, ex opposito ianue per quam itur ad ecclesiam Omnium Sanctorum, quod nullus cuiuscumque conditionis audeat vel presumat in dicta platea nec prope ad quinquaginta braccia ludere ad ludum zardi vel alium ludum prohibitum, sive sit baracterius sive aliud». La pena prevista per i contravenienti non aveva nulla di pecuniario ma era la pubblica fustigazione. Era soprattutto proibito il prestito per giocare, punito con ammenda di 200 lire, la norma doveva essere ripetuta dai banditori pubblici sul luogo e, almeno una volta al mese, dovevano esserci delle perquisizioni a cura del Capitano del Popolo. Non stupisce, quindi, che anche fra le paci qui trattate ricorra una lite avvenuta nei pressi del ponte alla Carraia. *Statuti ... Podestà 1325* cit., Libro III, rubrica xl [40] «De dupla pena tollenda», rubrica lxvii [57] «De non tenendo pannos ad siccandum super portis civitatis», Libro IV, rubrica lxviii [68] «Quod nullus de lignamine vel aliis rebus ingombret plateas, vias seu alia loca publica», Libro V, rubrica xxix [29] «Quod iuxta Arnum habitatores faciant de sua domo exire putredines subtus terram»; *Statuti ... Capitano 1325* cit., Libro III, rubrica xx [20] «De non ludendo prope pontem Carrarie per L. braccia et ludo non retinendo», replicato senza modifiche in *Statuti ... Capitano 1355*, Libro III, rubrica xi [11] «De la pena di chi giuocha o vero chi ritiene il giuochio presso al ponte a la Carraia per cinquanta braccia». L'editore degli statuti nel testo in volgare segnala in nota che «a margine sinistro compare il disegno di un dado da gioco», segno di una inequivocabile necessità di rintracciare, presto e spesso, il dettato della rubrica e della inarrestabile diffusione del gioco in città; si veda anche F. Šznura, *L'espansione* cit., pp. 73, 76-78, 86-89, 126 sgg. per quanto riguarda l'attestazione del ponte dalla seconda metà del XIII secolo.

⁶⁶ La campana maggiore indicava la campana il cui suono segnava l'inizio delle ore notturne, durante le quali la gravità dei reati eventualmente commessi era maggiorata. In una pace privata del 1365 il notaio spiega in dettaglio la scansione del tempo cittadino attraverso il suono delle campane e le aggravanti per i reati commessi in orario notturno, vedi rogito n. 79.

⁶⁷ *Not. Ac.*, A.426 (439), c. 169v.

⁶⁸ *Not. Ac.*, A.426 (439).

⁶⁹ *Not. Ac.*, A.426 (439), c. 183v.

⁷⁰ *Not. Ac.*, P.370 (9612).

⁷¹ *Not. Ac.*, O.53 (15681).

⁷² *Not. Ac.*, C.570 (5473).

⁷³ *Not. Ac.*, P.21 (15880).

⁷⁴ *Not. Ac.*, C.570 (5473), nessun altro dei nominativi presenti nel rogito figura risiedere nelle parrocchie di S. Felice in Piazza, di S. Frediano o, in generale, dell'Oltrarno.

⁷⁵ *Not. Ac.*, M.170 (12961).

⁷⁶ *Not. Ac.*, G.414 (9612).

⁷⁷ *Not. Ac.*, M.170 (12961).

⁷⁸ *Not. Ac.*, O.53 (15681).

⁷⁹ *Not. Ac.*, F.308 (7417).

⁸⁰ *Not. Ac.*, O.53 (15681).

⁸¹ *Not. Ac.*, O.53 (15681).

⁸² *Not. Ac.*, B.1525 (2539).

⁸³ Si tratta del podestà «Berardus Massei de Narni», in carica nel 1345 (ASF, *Elenco nominativo dei Podestà, Atti del Podestà*, inv. 25, p. 26).

⁸⁴ *Not. Ac.*, P.576 (17393).

⁸⁵ *Not. Ac.*, B.2568 (3582), c. 19r.

⁸⁶ *Not. Ac.*, Z.122 (21338).

⁸⁷ Si tratta del carcere cittadino delle Stinche, situato nel quartiere di Santa Croce, ancora oggi presente nella onomastica cittadina nella denominazione di via dell'Isola delle Stinche. Lo studio più recente di cui disponiamo riguardo alla storia del carcere fiorentino è quello di G. Geltner, *Isola non isolata. Le Stinche in the Middle Ages*, «Annali di Storia di Firenze», III (2008), pp. 7-28.

⁸⁸ Si tratta del podestà «Iohannes marchio Montis Sanctae Mariae», in carica nel periodo 1343-1344 (ASF, *Elenco nominativo dei Podestà cit., Atti del Podestà*, inv. 25, p. 3).

⁸⁹ *Not. Ac.*, P.576 (17394).

⁹⁰ In cifre nel testo originale.

⁹¹ *Not. Ac.*, P.576 (17394).

⁹² *Not. Ac.*, Z.122 (21338). Per quanto riguarda l'identificazione del podestà vigente nel periodo in cui viene stipulata la pace potrebbe trattarsi di «Bonifacius Cinelli de Savignano de Mutina», in carica nell'anno 1350, fra «Andriaxus Ugolini de Rubeis de Parma», in carica nel periodo 1349-1350, e «Angelus Bartholomaei de Deodateschis de Reate», in carica nel periodo 1350-1351 (ASF, *Elenco nominativo dei Podestà cit., Atti del Podestà*, inv. 25, p. 103).

⁹³ *Not. Ac.*, Z.122 (21338).

⁹⁴ *Not. Ac.*, Z.122 (21338), c. 148v.

⁹⁵ Una formula introduttiva della pace, cui da il senso di un atto notorio, che si incontra nella documentazione esaminata solo a partire dagli anni Cinquanta.

⁹⁶ *Not. Ac.*, B.1498 (2512).

⁹⁷ Tutti i nominativi sono elencati nel documento originale.

⁹⁸ *Idem.*

⁹⁹ *Not. Ac.*, Z.122 (21338), c. 1151r.

¹⁰⁰ *Not. Ac.*, B.2568 (3582).

¹⁰¹ *Not. Ac.*, B.1498 (2512).

¹⁰² *Not. Ac.*, B.1498 (2512).

¹⁰³ *Not. Ac.*, P.576 (17394).

¹⁰⁴ Si tratta del podestà «Robertus Nerii Roberti de Robertenghis de Orto», in carica nel pieno 1352 (ASF, *Elenco nominativo dei Podestà cit., Atti del Podestà*, inv. 25, p. 33).

¹⁰⁵ *Not. Ac.*, P.576 (17394).

¹⁰⁶ *Not. Ac.*, P.576 (17394), la distanza puntualizzata, espressa in braccia fiorentine, corrisponde all'incirca a 8 metri.

¹⁰⁷ Si tratta del podestà «Robertus Nerii Roberti de Robertenghis de Orto», in carica nel pieno 1352 (ASF, *Elenco nominativo dei Podestà cit., Atti del Podestà*, inv. 25, p. 33).

¹⁰⁸ *Not. Ac.*, M.458 (13869).

¹⁰⁹ Vedi alla nota 107.

- ¹¹⁰ *Not. Ac.*, M.458 (13869).
- ¹¹¹ *Not. Ac.*, N.90 (15021), c. 27v.-28r.
- ¹¹² Come da procura rogata dal notaio ser Tommaso da Gambassi, citata nel rogito.
- ¹¹³ *Not. Ac.*, B.1498 (2512), c. 221v.
- ¹¹⁴ *Not. Ac.*, B.1498 (2512), c. 229r.
- ¹¹⁵ Si tratta del Podestà «Ugolinus de Savignano de Mutina», in carica nel periodo 1344-1345 (ASF, *Elenco nominativo dei Podestà cit.*, *Atti del Podestà*, inv. 25, p. 164).
- ¹¹⁶ *Not. Ac.*, N.90 (15021) c. 34v.
- ¹¹⁷ Lacuna nel testo.
- ¹¹⁸ *Not. Ac.*, N.65(14947), c. 4r.
- ¹¹⁹ *Not. Ac.*, C.601 (5549).
- ¹²⁰ *Not. Ac.*, A.997 (1011), c. 54v.
- ¹²¹ *Not. Ac.*, C.570 (5473), fasc. 212, 214.
- ¹²² *Not. Ac.*, N.90 (15021), c. 49r.
- ¹²³ *Not. Ac.*, N.90, c. 50r.
- ¹²⁴ *Not. Ac.*, N.90 (15021), c. 51v.
- ¹²⁵ *Not. Ac.*, N.65 (14947), c. 44v.
- ¹²⁶ *Not. Ac.*, N.65 (14947).
- ¹²⁷ *Not. Ac.*, G.288 (9295), c. 94v.
- ¹²⁸ Tutti i nominativi sono elencati nel documento originale.
- ¹²⁹ *Idem.*
- ¹³⁰ *Idem.*
- ¹³¹ *Idem.*
- ¹³² *Idem.*
- ¹³³ *Not. Ac.*, M.458, c. 188v.: Oricellai è la forma originale del lignaggio Rucellai.
- ¹³⁴ In un atto immediatamente precedente Giovanni di Simone viene indicato come «matriculatus in arte rigatteriorum Civitatis Florentie», *Not. Ac.*, B.408 (1422), 2 marzo 1360.
- ¹³⁵ *Not. Ac.*, B.408 (1422).
- ¹³⁶ Come da procura redatta dal notaio ser Gabriello di ser Piero in data 10 marzo 1360, citata nel rogito.
- ¹³⁷ Si tratta del podestà «Ticius sive Tedicius Bartholomei de Flisco de Ianua comes Lavanie», in carica nel periodo 1358-1359 (ASF, *Elenco nominativo dei Podestà cit.*, *Atti del Podestà*, inv. 25, p. 210).
- ¹³⁸ Il notaio riporta nel proprio rogito gli estremi della documentazione riguardante gli atti del processo e la sentenza depositata in un quaderno del Podestà, contrassegnato dalla seguente numerazione, espressa in cifre: nn.1141-1148 1155-1159.
- ¹³⁹ *Not. Ac.*, B.408 (1422).
- ¹⁴⁰ *Not. Ac.*, M.493 (13973), contestualmente al rogito di pacificazione Donosdeo affitta ai tre fratelli Lucardesi, per un anno dal successivo 1° agosto, un podere con vigna, campo e casolare situato nella pieve di S. Andrea a Montespertoli, luogo detto *Ugiano*, al canone di F 75, pagabile entro otto giorni. I Lucardesi lo subaffittano il giorno successivo.
- ¹⁴¹ Lacuna nel testo.
- ¹⁴² *Not. Ac.*, C.669 (5738).
- ¹⁴³ Ha un senso in questo regesto riportare la specifica del nome di città dato che anche a Lucca esisteva una parrocchia dal nome analogo, intitolata cioè al vescovo Frediano, un prelado di origine irlandese successivamente santificato, che resse la diocesi cittadina nel VII secolo d.C. Lungo la via Francigena, nel tratto fra Firenze e Lucca che anche il santo percorse in uno dei suoi pellegrinaggi verso Firenze, sono molte le pievi rurali intitolate al suo nome.
- ¹⁴⁴ *Not. Ac.*, N.90 (15021).

¹⁴⁵ *Not. Ac.*, C.669 (5738): «ferratore» per maniscalco.

¹⁴⁶ Si tratta del podestà «Hermannus Berardi de Monaldensibus de Urbeveteri», in carica in pieno 1361 (*ASF, Elenco nominativo dei Podestà cit., Atti del Podestà*, inv. 25, p. 260).

¹⁴⁷ *Not. Ac.*, M.493 (13974).

¹⁴⁸ *Not. Ac.*, N.90 (15021), c. 138r.

¹⁴⁹ Si tratta del podestà «Thomasius Sirii de Tudinis de Ancona», in carica nel pieno 1364 (*ASF, Elenco nominativo dei Podestà cit., Atti del Podestà*, inv. 25, p. 293).

¹⁵⁰ *Not. Ac.*, C.669 (5738): il panno sanguigno apparteneva alla lana 'francesca', di importazione, prodotta ad Alost, Ypres e Gand, vedi H. Hoshino, *L'Arte della Lana in Firenze nel Basso Medioevo*, Firenze, Olschki, 1980, in particolare alle pp. 102-107.

¹⁵¹ Tutti i nominativi sono elencati nel documento originale.

¹⁵² *Idem.*

¹⁵³ *Not. Ac.*, N.66 (14948).

